



DR

Diritto del
Risparmio

L'AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE" DOPO LE SEZIONI UNITE: TRA UNIFICAZIONE ERMENEUTICA E LIMITI SOSTANZIALI.

di Luigi SCIPIONE*.

This article critically examines the United Sections' intervention in the area of "French-style" amortization, considering it as a testbed for a broader reflection on the relationships between contractual transparency, the determinacy of the object, and the structure of the synallagma in mortgage agreements. Having overcome previous interpretative fragmentation, the hermeneutic unification achieved by the Supreme Court is based on a conceptual distinction between the amortization method and the financial regime. While formally correct, it reveals significant limitations in terms of the substantive protection of consent.

From this perspective, the greater cost of standardized amortization does not in itself constitute a phenomenon of compound interest, but rather raises significant questions regarding the determinability of the contractual object and the effective intelligibility of the obligations undertaken by the borrower.

The paper highlights how the knowledge of the capitalization regime and the methods of instalment formation constitute an essential safeguard for contractual validity, positioning itself as the central point of a substantive notion of transparency, consistent with the evolution of living law.

Febbraio

Fascicolo n. 1/2026

*Professore aggregato di Diritto bancario presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

ISSN 2785-3004

Rivista di Diritto del Risparmio

*L’Ammortamento “alla francese” dopo le Sezioni Unite: tra unificazione ermeneutica e limiti sostanziali **

di Luigi SCIPIONE**

This article critically examines the United Sections' intervention in the area of "French-style" amortization, considering it as a testbed for a broader reflection on the relationships between contractual transparency, the determinacy of the object, and the structure of the synallagma in mortgage agreements. Having overcome previous interpretative fragmentation, the hermeneutic unification achieved by the Supreme Court is based on a conceptual distinction between the amortization method and the financial regime. While formally correct, it reveals significant limitations in terms of the substantive protection of consent.

From this perspective, the greater cost of standardized amortization does not in itself constitute a phenomenon of compound interest, but rather raises significant questions regarding the determinability of the contractual object and the effective intelligibility of the obligations undertaken by the borrower.

The paper highlights how the knowledge of the capitalization regime and the methods of instalment formation constitute an essential safeguard for contractual validity, positioning itself as the central point of a substantive notion of transparency, consistent with the evolution of living law.

Febbraio

Fascicolo 1/2026

* Contributo approvato dai referee.

**Professore aggregato di Diritto bancario presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Abstract

This article critically examines the United Sections' intervention in the area of "French-style" amortization, considering it as a testbed for a broader reflection on the relationships between contractual transparency, the determinacy of the object, and the structure of the synallagma in mortgage agreements. Having overcome previous interpretative fragmentation, the hermeneutic unification achieved by the Supreme Court is based on a conceptual distinction between the amortization method and the financial regime. While formally correct, it reveals significant limitations in terms of the substantive protection of consent.

From this perspective, the greater cost of standardized amortization does not in itself constitute a phenomenon of compound interest, but rather raises significant questions regarding the determinability of the contractual object and the effective intelligibility of the obligations undertaken by the borrower.

The paper highlights how the knowledge of the capitalization regime and the methods of instalment formation constitute an essential safeguard for contractual validity, positioning itself as the central point of a substantive notion of transparency, consistent with the evolution of living law.

Il contributo esamina criticamente l'intervento delle Sezioni Unite in materia di ammortamento "alla francese", assumendolo come banco di prova per una riflessione più ampia sui rapporti tra trasparenza contrattuale, determinatezza dell'oggetto e struttura del sinallagma nei contratti di mutuo. Superata la precedente frammentazione interpretativa, l'unificazione ermeneutica realizzata dalla Suprema Corte si fonda su una distinzione concettuale tra metodo di ammortamento e regime finanziario che, pur formalmente corretta, rivela limiti significativi sul piano della tutela sostanziale del consenso.

In tale prospettiva, la maggiore onerosità dell'ammortamento standardizzato non integra di per sé un fenomeno di anatocismo, ma solleva rilevanti questioni in ordine alla determinabilità dell'oggetto contrattuale e all'effettiva intellegibilità delle obbligazioni assunte dal mutuatario.

Il lavoro mette in luce come la conoscibilità del regime di capitalizzazione e delle modalità di formazione della rata costituisca un presidio essenziale di validità negoziale, ponendosi come snodo centrale di una nozione sostanziale di trasparenza, coerente con l'evoluzione del diritto vivente.

L’Ammortamento “alla francese” dopo le Sezioni Unite: tra unificazione ermeneutica e limiti sostanziali.

SOMMARIO: 1. Premesse di metodo e inquadramento del tema. – 2. Dalla frammentazione interpretativa all’unificazione ermeneutica: il ruolo delle Sezioni Unite. – 3. Metodo di ammortamento e regime finanziario: una distinzione concettuale necessaria. – 4. L’impostazione “salvifica” delle Sezioni Unite e i suoi limiti. – 5. Piano di ammortamento e consenso informato: un equilibrio problematico. – 6. Sul carattere “convenzionale” dell’esigibilità anticipata degli interessi. – 6.1. La commistione fra pattuizione e adempimento nel *reasoning* delle Sezioni Unite. – 6.2. Sulla natura compensativa degli interessi nei contratti di mutuo. – 6.3. Principio di equivalenza finanziaria e rata costante. – 7. Regime di capitalizzazione composta e rata costante: quali effetti sulla (in)determinatezza dell’oggetto? – 8. Maggiore onerosità dell’ammortamento standardizzato “alla francese” e assenza di anatocismo. – 9. Maggiore onerosità e rispetto delle regole di trasparenza. – 10. L’informazione sul regime finanziario come presidio di validità negoziale. *De jure condendo*. – 11. Riflessioni conclusive

1. Premesse di metodo e inquadramento del tema.

Il tema del mutuo con ammortamento alla francese si colloca al centro di un dibattito giuridico di straordinaria attualità, nel quale si intrecciano profili di diritto dei contratti, disciplina bancaria e tecnica finanziaria, con ricadute che travalicano il piano strettamente giuridico per incidere in modo significativo sugli equilibri economici e sociali¹. La questione assume rilievo non soltanto per l’ampiezza della sua diffusione nella prassi negoziale, ma anche per l’elevato grado di complessità tecnica che ne caratterizza la struttura, rendendo particolarmente problematica la sua riconduzione entro categorie giuridiche tradizionali².

¹ Sulla conformazione giuridica del mutuo si rinvia a Cass., 6 febbraio 2004, n. 2301; Cass., 10 febbraio 2023, n. 4232; Cass., 10 settembre 2010, n. 19291; Cass., 30 agosto 2011, n. 17798; Cass., 8 agosto 2013, n. 18951; Cass., 16 ottobre 2017, n. 24296; e, in sostanza, Cass., 3 febbraio 1994, n. 1110 (ove ulteriori riferimenti giurisprudenziali).

² Per il rilievo condiviso nel testo, cfr. F. CACCIAFESTA, *Brevi note sulle “brevi note” di G. Aretusi in materia di prestiti*, in *Il caso.it*, 3 maggio 2023, p. 7 ss.; ID., *Prestiti e interesse composto: osservazioni di un matematico*, in *dirittobancario.it*, 1 marzo 2024, par. 4.2. Nel senso dell’inammissibilità di un “artificioso frazionamento contabile del mutuo – contratto unitario (di durata) anche qualora l’esecuzione dell’obbligo di rimborso e di remunerazione del prestito sia strutturata con il susseguirsi di rate comprensive di quote capitale e quote interessi da pagarsi a scadenze periodiche (e ciò in quanto “le diverse rate... non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione”) – in una pluralità di finanziamenti *sub specie* di prestiti elementari (e quindi, in sostanza, di distinti e successivi rapporti contrattuali) [...], si vedano altresì, nell’ambito di una ricostruzione complessiva opposta a quella degli Autori sopra richiamati, R. MARCELLI, *La Cassazione S.U. n. 15130/24. Un “ammortamento standardizzato tradizionale” predisposto ad uso e beneficio degli intermediari*, in A.A. DOLMETTA, R. MARCELLI (a cura di), *Ammortamento alla*

Il punto di avvio di tale riflessione è rappresentato dall'assunto – secondo cui la costruzione del piano di ammortamento alla francese presupporrebbe l'applicazione di un regime di capitalizzazione composta degli interessi debitori, con la conseguente emersione di possibili profili di criticità sotto il versante dell'anatocismo e, più in generale, della chiarezza delle condizioni economiche applicate al rapporto.

L'attenzione degli interpreti si è progressivamente concentrata sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto di mutuo, nonché sulla sua conformità ai canoni di trasparenza e correttezza imposti dall'ordinamento bancario³.

Nel tempo, il dibattito si è arricchito di contributi tecnici eterogenei, assumendo una marcata dimensione interdisciplinare, frutto dell'intersezione tra saperi giuridici, matematici ed economico-finanziari. Ne è derivato uno spostamento progressivo del baricentro dell'analisi: dalle questioni astratte e di principio – incentrate sulla legittimità in sé del modello di ammortamento – all'esame di problemi concreti e applicativi, relativi alla corretta utilizzazione delle formule di matematica finanziaria che sorreggono la determinazione delle rate e la loro scomposizione in quota capitale e quota interessi.

In tale contesto, la complessa opera di integrazione tra elementi matematici, giuridici e applicativi finisce spesso per restringere, piuttosto che ampliare, i margini di chiarimento affidati all'intervento giudiziale. Ne consegue che talune decisioni finiscono per poggiare su presupposti matematici non sempre correttamente intesi e, talvolta, anche su ricostruzioni giuridiche che risentono di tale fraintendimento, con effetti di incertezza sistemica e di disomogeneità applicativa. Premesse di metodo.

La giurisprudenza e parte della dottrina tendono così a concentrare l'attenzione prevalentemente sulla meritevolezza della tecnica di restituzione rateale propria dell'ammortamento alla francese e sul rispetto delle esigenze di trasparenza informativa, trascurando talora il quadro teorico-matematico che ne costituisce il fondamento logico e funzionale. Tale impostazione rischia

francese. Dopo le Sezioni Unite, Pisa, 2025, p. 40 ss.; D. PROVENZANO, *Il rapporto scientifico dell'AMASES 2022/01 - Le ragioni del contrasto con il diritto. Quando la matematica finanziaria finisce per rinnegare se stessa*, in *assectu.it*, 1, 2022, p. 65.

³ Sommariamente la cornice entro cui si collocano le tematiche oggetto di indagine è costituita da alcuni significativi precedenti che hanno trattato i temi indicati nel rinvio pregiudiziale. Per le sezioni I e III della S.C. la mancata indicazione del TAE non rileva ai fini dell'art. 117, comma 4, T.U.B. perché esso non sarebbe indicativo della maggiore onerosità del finanziamento. In questo senso si esprime anche una consolidata giurisprudenza che ricalca quella *ex art.* 1284 c.c. di decenni addietro. Altre pronunce a proposito del contratto di *leasing* hanno affrontato il tema affermando che quando il tasso è determinabile anche se non indicato in contratto il principio di trasparenza è rispettato. Merita una menzione a parte l'ordinanza della sezione tributaria (2 ottobre 2023/27823) della Suprema Corte che ha riconosciuto la legittimità del piano alla francese con regime di capitalizzazione composta sulla base di una direttiva di Equitalia che, a sua volta, invocava la Direttiva Nazionale di Equitalia DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008; l'aggancio normativo veniva a tal fine individuato nell'art. 19, comma 1-*ter*, D.p.r. n. 602 del 1973, ove si dispone che "il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-*bis* preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno", ritenendosi tale disposizione estensibile, per identità di *ratio*, a tutte le forme di rateizzazione fiscale.

di isolare il giudizio giuridico dal contesto tecnico in cui il fenomeno si colloca, con il pericolo di sovrapporre categorie normative a modelli finanziari senza un adeguato confronto preliminare⁴.

Occorre, infatti, tenere conto del fatto che la prospettiva del giurista – e, conseguentemente, del giudice – non sempre coincide con quella della matematica finanziaria, la quale considera l’ammortamento alla francese, e più precisamente il regime finanziario sottostante, come uno strumento volto a garantire l’equivalenza economica tra somme di denaro disponibili in momenti temporali differenti. In questa ottica, il ricorso al regime composto non assume valenza patologica in sé, ma risponde a una logica di valutazione intertemporale del denaro che è strutturalmente estranea alle categorie tradizionali del diritto civile, imponendo pertanto un’attenta opera di mediazione concettuale per evitare indebite sovrapposizioni e fraintendimenti sistematici.

2. Dalla frammentazione interpretativa all’unificazione ermeneutica: il ruolo delle Sezioni Unite.

In un ambito interpretativo, nel quale le oscillazioni registrate nella prassi giudiziaria avevano finito per incidere in modo significativo tanto sulla certezza del diritto quanto sulla stabilità dei rapporti contrattuali nel settore del credito, si è progressivamente avvertita l’esigenza di un intervento chiarificatore a vocazione nomofilattica. La frammentazione degli orientamenti, alimentata da un contenzioso ormai ampio e stratificato, aveva infatti generato un quadro applicativo disomogeneo, con ricadute potenzialmente destabilizzanti su contratti standardizzati e largamente diffusi nella prassi bancaria⁵.

⁴ L’impianto giuridico – proteso a salvaguardare “il funzionamento della regola, coerente con l’ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi – legittimando il c.d. piano di ammortamento standardizzato tradizionale”, evidenzia quelle contraddizioni matematico/giuridiche cui sopra si accennava, che non permettono di approdare ad una chiara e definita soluzione dei plurimi quesiti reiteratamente sollevati dalla dottrina o emersi in sede giudiziale. Si vedano, al riguardo, anche le tesi dottrinali espresse da R. MARCELLI, *Il finanziamento alla francese. cassazione s.u. n. 15130/2024. La matematica della sentenza e la matematica della letteratura*, in www.associt.it; R. NATOLI, *L’ammortamento “alla francese”: una questione di trasparenza*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2023, p. 207 e 211 ss.; nonché G. MUCCIARONE, *Ammortamento alla francese: meritevolezza e trasparenza*, in *Banca borsa tit. cred.*, 4, 2023, p. 599 ss. Né tantomeno ci si deve sorprendere se non sempre si ravvisa totale omogeneità di interpretazione neppure dal punto di vista della matematica finanziaria. Al fine di far emergere la differente posizione del giurista rispetto a quelle del matematico e tra gli stessi matematici non si può fare a meno di segnalare il vivace “botta e risposta” tra il prof. F. CACCIAFESTA, *Osservazioni sull’articolo “Mutuo alla francese di N. de Luca”*, in *Banca borsa tit. cred.*, 4, 2022, p. 627 ss., e il prof. N. DE LUCA, *Ringraziamento e replica al prof. Cacciafesta*, ivi, 4, 2022, p. 633 ss.; e ancora F. CACCIAFESTA, *Risposte al Prof. de Luca. Con una osservazione in tema di interessi anticipati*, in *Banca borsa tit. cred.*, 4, 2022, p. 636 ss.

⁵ In punto di inquadramento generale delle problematiche cui dà luogo l’ammortamento alla francese cfr., *ex plurimis*, A. ANNIBALI, C. BARACCHINI, *Anatocismo e ammortamento di mutui “alla francese” in capitalizzazione semplice*, in www.attuariale.eu; 20 ottobre 2016; E. ASTUNI, *Questioni aperte in tema di ammortamento con metodo ‘francese’*, in *Osservatorio del diritto civile e commerciale*, 2023, 2, p. 395 ss.; C.E. BONFERRONI, *Fondamenti di matematica attuariale*, 1937; N. DE LUCA, *Mutuo alla francese: anatocismo, indeterminatezza od altro. Di sicuro c’è qualcosa che non va*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2, II, 2021, p. 233 ss.; F. CACCIAFESTA, *In che senso l’ammortamento francese (e non solo esso) dia luogo ad anatocismo*, in *Politeia*, n. 120, 2015, p. 24 ss.; ID., *L’ammortamento francese “in interesse composto”: un normale ammortamento progressivo*, in Ilcaso.it, 2021; ID., *Un commento tecnico- matematico su una sentenza (Bari 1890/2020) in tema di ammortamento francese*, in *Giurimetria*, 1, 2021; ID.,

Le questioni dibattute ruotano attorno ai presunti profili di illegittimità dei contratti di mutuo assistiti da un piano di rimborso c.d. “alla francese”, nei quali non risulta esplicitamente indicato – come ordinariamente accade nella prassi negoziale – il regime finanziario adottato dall’istituto di credito per la determinazione della rata periodica. In particolare, il dibattito si è concentrato sull’asserita necessità di una indicazione espressa del ricorso al regime dell’interesse composto e sulle conseguenze che l’omissione di tale indicazione potrebbe determinare sotto il profilo della determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, nonché sotto quello, più ampio, della trasparenza informativa e della tutela del contraente strutturalmente debole.

In questa prospettiva, la censura mossa all’ammortamento alla francese non si è più appuntata esclusivamente, o neppure prevalentemente, sull’anatocismo in senso tecnico-giuridico, quanto piuttosto sull’idea che l’adozione di un criterio finanziario di tipo “composto” possa determinare un incremento del costo complessivo del denaro mutuato non adeguatamente esplicitato nel regolamento contrattuale. Ciò alimenta il sospetto che il mutuatario non sia posto nelle condizioni

A proposito di una sentenza sul tema dell’ammortamento alla francese, maggio 2020, in www.elegal.it; ID., *Ammortamento francese e bullet: simul stabunt, simul cadent*, in assoctu.it, gennaio 2021; ID., *Le leggi finanziarie dell’interesse semplice e composto, e l’ammortamento dei prestiti*, in assoctu.it; G. COLANGELO, *Mutuo, ammortamento ‘alla francese’ e nullità*, in *Foro it.*, 2014, 4, c. 6 ss.; ID., *Interesse semplice, interesse composto e ammortamento alla francese*, in *Foro it.*, 2015, 11, c. 469 ss.; ID., *Contrasto tra il tasso d’interesse quantificato in cifra numerica e quello determinato dal piano di rimborso di un mutuo: anatomia di una controversia*, in *Danno resp.*, 5 maggio 2017; A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari, Regole*, Bologna, 2013; ID., *Il divieto di anatocismo per le banche dalla gestione del pregresso ai rapporti attuali. Per un uso laico della “certezza del diritto”*, in *IusExplorer*, 22 gennaio 2018; ID., *A margine dell’ammortamento «alla francese»: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2022, 5, p. 641 ss.; V. FARINA, *Interessi, finanziamento e piano di ammortamento alla francese: un rapporto problematico*, in *Contr.*, 4, 2019, p. 445; ID., *Finanziamento con restituzione rateale a mezzo di piano di ammortamento alla francese. Profili di disciplina*, in www.ilcaso.it, 9 giugno 2022, p. 2 ss.; ID., *Piano di ammortamento alla francese: liceità, meritevolezza e trasparenza della relativa clausola*, in dirittobancario.it, 1, 2023; P. FERSINI, G. OLIVIERI, *Sull’anatocismo nell’ammortamento alla francese*, in *Banche & Bancieri*, 2, 2015, p. 134 ss.; G. ISACCO, *La ‘nuova’ e ‘corretta’ architettura del piano di ammortamento (alla francese): per un’evidenza esplicita dell’anatocismo e di altre anomalie*, in *Vita not.*, 2, 2023, p. 489 ss.; R. MARCELLI, *Il TAN e il TIR nelle operazioni di leasing*, in *Dir. banca merc. fin.*, 3, 2021, p. 489 ss.; ID., *La problematicità dell’ammortamento alla francese. Una matematica dal difficile accesso*, in www.assoctu.it, 2022; ID., *L’anatocismo nei finanziamenti con ammortamento graduale. Matematica e diritto: due linguaggi che stentano ad incontrarsi*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 5, 2021, p. 700 ss.; ID., *Finanziamenti con ammortamento graduale: italiano e francese. Nella conformazione dell’oggetto del contratto si consuma la criticità posta sul crinale fra trasparenza e violazione degli artt. 1284 e 1283 c.c.*, in Ilcaso.it, 2021; ID., *L’ammortamento alla francese nei prestiti a larga diffusione: l’opacità delle rate infrannuali*, in *Contr.*, 4, 2021, p. 460 ss.; ID., *L’ammortamento a rata costante (alla francese). Il roll over del finanziamento e anatocismo*, *ivi*, 3, 2020, p. 324 ss.; R. MARCELLI, A.G. PASTORE E A. VALENTE, *L’ammortamento a rata costante (alla francese). I plurimi risvolti di criticità*, in *Riv. bancaria*, 3, 2021, p. 123 ss.; ID., *TAN, TAE, TAEG nei finanziamenti a rimborso in unica soluzione e nei finanziamenti a rimborso graduale*, in *Banca borsa e tit. di cred.*, 6, 2019, p. 6 ss.; C. MARI E G. ARETUSI, *Sull’esistenza e unicità dell’ammortamento dei prestiti in regime lineare*, in *Dir. risp.*, 1, 2018, p. 25 ss.; ID., *Sull’ammortamento dei prestiti in regime composto e in regime semplice: alcune considerazioni concettuali e metodologiche*, *ivi*, 1, 2019; A. NIGRO, *Anatocismo nei rapporti bancari e Corte costituzionale: prosegue la ‘storia infinita’ (Corte cost., 12 ottobre 2007, n. 341)*, in *Giur cost.*, 6, 2007, p. 4992 ss.; ID., *Anatocismo nei rapporti bancari e Sezioni Unite: la fine della ‘storia infinita’*, in *Dir. banca merc. fin.*, 3, 2024, p. 651 ss.; ID., *L’anatocismo nei rapporti bancari: una storia infinita?*, *ivi*, 3, 2001, p. 263 ss.; V. PANDOLFINI, *Gli interessi pecuniari*, Torino, 2016; L. PECCATI, G. MUCCIARONE, R. CAPRA, *Sull’ammortamento alla francese sistemi di clausole*, gennaio 2024, in dirittobancario.it; F. PRESSACCO, L. ZIANI, *Matematica e diritto nei mutui*, in *Bancaria* n. 9, settembre 2020; F. QUARTA, *Il credito ai consumatori tra contratto e mercato. Percorsi di studio sul prestito «responsabile»*, Napoli, 2020; A. QUINTARELLI, *Leibniz e il mutuo feneratizio con ammortamento “alla francese” a rata fissa*, in *Tempo Finanziario*, 3, 2019, p. 49 ss.; ID., *Ancora sul mutuo con ammortamento francese a rata costante e sull’anatocismo: le regole del diritto e della matematica finanziaria*, in Ilcaso.it, 17 settembre 2021, p. 269 ss.; O.T. SCOZZAFAVA, *L’anatocismo e la Cassazione: così è se vi pare*, in *Contr.*, 3, 2005, p. 221 ss.

di conoscere effettivamente, al momento della conclusione del contratto, l'onere economico complessivo dell'operazione e, dunque, di prestare un consenso realmente informato.

È in tale contesto, segnato da letture applicative fortemente divergenti e da un ricorso non sempre coerente a categorie proprie della matematica finanziaria, che si colloca la sentenza n. 15130 del 2024 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha affrontato in modo sistematico tali profili con specifico riferimento ai contratti di mutuo a tasso fisso corredati da un piano di ammortamento analitico. Le Sezioni Unite hanno escluso che l'assenza di una esplicita menzione del regime finanziario utilizzato potesse tradursi, di per sé, in un vizio genetico del contratto, valorizzando la funzione informativa e ricostruttiva del piano di ammortamento quale strumento idoneo a rendere intelligibile l'assetto economico complessivo dell'operazione e, conseguentemente, a soddisfare le esigenze di determinatezza dell'oggetto e di conoscibilità delle condizioni economiche pattuite⁶.

A stretta distanza temporale e in piena continuità con l'impostazione delle S.U. si pone l'ordinanza n. 7382 del 19 marzo 2025 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione⁷, con la quale i giudici di legittimità hanno affermato espressamente che i principi enunciati dalle Sezioni Unite, elaborati con riferimento ai mutui a tasso fisso, devono ritenersi pienamente applicabili anche ai contratti di mutuo a tasso variabile. L'ordinanza del 2025, pur muovendosi nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, ne amplia significativamente la portata sistematica, chiarendo che la variabilità del tasso non incide sui presupposti logico-giuridici del ragionamento sotteso alla decisione nomofilattica.

Anche nei mutui a tasso variabile, infatti, la determinazione della rata e la scomposizione della stessa nelle sue componenti essenziali avvengono sulla base di criteri matematico-finanziari che, se adeguatamente rappresentati nel piano di ammortamento e se ancorati a parametri di indicizzazione chiari, oggettivi e verificabili, consentono al mutuatario di comprendere l'evoluzione dell'obbligazione restitutoria nel tempo. Ne discende, secondo la Corte, che l'assenza di una formale indicazione del regime finanziario adottato non può essere automaticamente elevata a

⁶ Per un rinvio alle più note pronunce che ravvisano vizi e criticità nell'ammortamento alla francese cfr. Trib. Napoli del 2 maggio 2023; Trib. Teramo n. 364 del 14 aprile 2023; Trib. Prato n. 243 del 11 aprile 23; App. Bari n. 28 del 13 gennaio 2023; Trib. Napoli n. 10148 del 15 novembre 2022, Trib. Napoli n. 1630 del 12 novembre 2022; Trib. Torre Annunziata n. 3268 del 10 ottobre 2022; Trib. Vicenza, 1° febbraio 2022; Trib. Cremona n. 8/2022, 201/2019, n. 221/19 e n. 227/19, Trib. Roma n. 2188/2021; Trib. La Spezia n. 739/2021; Trib. Nola 2 dicembre 2021, Trib. Lecce. P. Errede, 15 novembre 2021, Ord. Trib. Terni, 8 agosto 2021; Trib. Pesaro n. 739/2021; Trib. Larino del 13 settembre 2021; Trib. Viterbo n. 733/2021; Trib. Brindisi n. 709/2021; App. Bari n. 1890 del 3 novembre 2020; App. Genova n. 410/2020; Trib. Campobasso n. 156/2022 e 528/2020; App. Campobasso n. 412/2019; Trib. Roma del 29 maggio 2019; Trib. Massa n. 90/2020, 7 febbraio 2019 e 13 novembre 2018, Trib. Lucca n. 476/2020 e n. 763/2018; Trib. di Napoli n. 4102/2020 e n. 1558/2018. In precedenza, cfr. Trib. Bari, Sez. Rutigliano 29 ottobre 2008; Trib. Larino, Sez. Termoli, n. 119/2012; Trib. Ferrara 5 dicembre 2013; Trib. Isernia 28 luglio 2014.

⁷ Per un primo commento v. V. VECCHI, *La Corte di Cassazione sui piani alla "francese" con tasso variabile: più dubbi che certezze*, in dirittodelrisparmio.it, 28 marzo 2025.

indice di opacità o di indeterminatezza contrattuale, neppure quando il tasso di interesse sia soggetto a variazioni nel corso del rapporto⁸.

Nel loro complesso, le due pronunce contribuiscono in modo decisivo a ricomporre un quadro interpretativo che, fino a quel momento, appariva fortemente frammentato, fornendo criteri ermeneutici idonei a orientare in modo unitario la successiva prassi giudiziaria. Si consolida, nello specifico, un orientamento interpretativo volto a ricondurre la validità dei contratti di mutuo nell'alveo di una valutazione sostanziale dell'assetto di interessi concretamente pattuito, piuttosto che in una lettura meramente formalistica degli obblighi informativi. Al contempo, esse delimitano in modo più netto l'area delle contestazioni fondate su presunti vizi strutturali dell'ammortamento alla francese, ridimensionando quelle ricostruzioni che, facendo leva su argomentazioni di natura matematica astratta e avulse dal contesto applicativo, tendevano a prospettare una generalizzata illegittimità di modelli contrattuali ampiamente diffusi e socialmente tipici nel mercato del credito.

La giurisprudenza e parte della dottrina tendono così a concentrare l'attenzione prevalentemente sulla meritevolezza della tecnica di restituzione rateale propria dell'ammortamento alla francese e sul rispetto delle esigenze di trasparenza informativa, trascurando talora il quadro teorico-matematico che ne costituisce il fondamento logico e funzionale. Tale impostazione rischia di isolare il giudizio giuridico dal contesto tecnico in cui il fenomeno si colloca, con il pericolo di sovrapporre categorie normative a modelli finanziari senza un adeguato confronto preliminare⁹.

Occorre, infatti, tenere conto del fatto che la prospettiva del giurista – e, conseguentemente, del giudice – non sempre coincide con quella della matematica finanziaria, la quale considera l'ammortamento alla francese, e più precisamente il regime finanziario sottostante, come uno strumento volto a garantire l'equivalenza economica tra somme di denaro disponibili in momenti temporali differenti. In questa ottica, il ricorso al regime composto non assume valenza patologica in sé, ma risponde a una logica di valutazione intertemporale del denaro che è strutturalmente

⁸ In base al pronunciamento della Cass. civ., sez. III, “Ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 c.c. (rispetto al quale l'art. 1284 c.c. contiene l'ulteriore previsione dell'onere di forma per la convenzione di interessi superiori alla misura legale) è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato *per relationem*. In quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori (cfr. già Cass. n. 2765/92 e n. 7547/92, nonché Cass. n. 22898/05, n. 2317/07, n. 17679/09, tra le più recenti) e siano dettati per eseguire un calcolo matematico il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione”.

⁹ Come specificato dalle Sez. Un., “l'impianto giuridico – proteso a salvaguardare il funzionamento della regola, coerente con l'ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi – legittimando il c.d. piano di ammortamento standardizzato tradizionale”, evidenzia quelle contraddizioni matematico/giuridiche cui sopra si accennava, che non permettono di approdare ad una chiara e definita soluzione dei plurimi quesiti reiteratamente sollevati dalla dottrina o emersi in sede giudiziale.

estranea alle categorie tradizionali del diritto civile, imponendo pertanto un'attenta opera di mediazione concettuale per evitare indebite sovrapposizioni e fraintendimenti sistematici.

3. Metodo di ammortamento e regime finanziario: una distinzione concettuale necessaria.

Nel dibattito giuridico relativo ai mutui con piano di ammortamento alla francese, tra le questioni maggiormente controverse vi è quella concernente la necessità o meno di una esplicita indicazione, nel regolamento contrattuale, della legge di capitalizzazione impiegata per l'estinzione del finanziamento. In particolare, si discute se il regime finanziario adottato dall'intermediario debba essere necessariamente portato a conoscenza del cliente in forma scritta, al fine di renderlo consapevole del fatto che gli interessi maturati sul capitale non ancora restituito possano, a loro volta, concorrere alla formazione di ulteriori interessi nel corso del rapporto.

Una corretta impostazione del problema impone, in via preliminare, di mantenere distinta la nozione di metodologia di ammortamento da quella di regime finanziario. La prima attiene alle modalità tecnico-operative attraverso cui il debito viene rimborsato nel tempo, mediante la scomposizione della rata periodica nelle sue componenti di capitale e interessi; il secondo, invece, riguarda la legge finanziaria sottostante al calcolo degli interessi, e in particolare stabilisce se e in quale misura gli interessi maturati possano produrre a loro volta ulteriori interessi. La confusione tra tali piani concettuali ha spesso alimentato ricostruzioni imprecise, sia in dottrina sia in giurisprudenza, con rilevanti ricadute sul giudizio di validità del contratto.

In ordine alla questione se un contratto di mutuo a tasso fisso debba necessariamente contenere un'esplicita descrizione del regime finanziario composto, si fronteggiano due principali opzioni interpretative, fondate su differenti concezioni del rapporto tra tecnica finanziaria, trasparenza contrattuale e tutela del cliente.

Secondo un primo orientamento, l'omessa indicazione espressa del regime di capitalizzazione degli interessi non determinerebbe alcuna ricaduta in termini di validità del contratto. In tale prospettiva, il cliente sarebbe comunque posto nella condizione di ricavare le informazioni rilevanti dalla lettura complessiva delle condizioni contrattuali ed economiche pattuite, in particolare attraverso l'esame del piano di ammortamento allegato al contratto. Coerentemente con tale impostazione, non graverebbe sull'intermediario neppure l'obbligo di esplicitare la formula di matematica finanziaria utilizzata per il calcolo degli interessi, trattandosi di un'informazione tecnica che risulterebbe implicitamente desumibile dalla struttura delle rate e dalla loro scomposizione analitica.

Di segno opposto è, invece, la seconda ricostruzione, la quale valorizza l'assunto secondo cui la scelta di una determinata modalità di capitalizzazione degli interessi, diversa da quella semplice, costituirebbe per il cliente un ulteriore elemento di costo del denaro mutuato, idoneo a incidere sul prezzo complessivo del finanziamento. In quanto tale, essa dovrebbe formare oggetto di un'esplicita pattuizione scritta, formulata in termini chiari, comprensibili e inequivocabili, anche al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti tra intermediari e clienti, nonché di assicurare la formazione di un consenso effettivamente informato.

A cospetto di tale quadro, si osserva come la giurisprudenza, nell'affrontare le controversie relative ai piani di ammortamento alla francese, finisca spesso per adottare ricostruzioni ibride e non sempre coerenti sotto il profilo teorico. In numerose pronunce, infatti, i giudici ammettono, più o meno esplicitamente, l'utilizzo del regime di capitalizzazione composta ai fini della determinazione della rata costante, mentre, al contempo, assumono – in modo talora apodittico – l'adozione del regime della capitalizzazione semplice per il calcolo della quota interessi imputata a ciascuna rata. Così operando, essi finiscono per postulare, anche se non dichiaratamente, la coesistenza di due regimi finanziari differenti all'interno del medesimo piano di ammortamento, con evidenti aporie logiche e sistematiche.

La sentenza delle Sezioni Unite si colloca chiaramente nel solco della prima delle due opzioni ricostruttive, affermando che l'assenza di una puntuale indicazione del regime di capitalizzazione composta non comporta, di per sé, l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, a condizione che il regolamento negoziale contenga gli elementi essenziali del rapporto, quali l'importo erogato, la durata del finanziamento, la periodicità del rimborso e il tasso di interesse predeterminato. In tale prospettiva, la Corte riconduce la validità del contratto a una valutazione sostanziale della completezza e intelligibilità dell'assetto economico complessivo, piuttosto che a una verifica meramente formale dell'esplicitazione delle tecniche finanziarie sottostanti.

4. L'impostazione “salvifica” delle Sezioni Unite e i suoi limiti.

Letta in una prospettiva sistematica, l'impostazione adottata dalle Sezioni Unite appare ispirata a una chiara esigenza di razionalizzazione del contenzioso e di salvaguardia della stabilità dei rapporti contrattuali nel mercato del credito. La Corte muove da una concezione sostanziale della determinatezza dell'oggetto contrattuale. Tale approccio, coerente con una lettura funzionale degli obblighi di trasparenza, consente di evitare che la complessità tecnica delle operazioni di credito si traduca in un eccesso di formalismo invalidante, potenzialmente idoneo a mettere in discussione modelli contrattuali standardizzati e socialmente tipici. In questo senso, la pronuncia delle Sezioni

Unite svolge una indubbia funzione di stabilizzazione del sistema, circoscrivendo l'area delle contestazioni fondate su presunti vizi strutturali dell'ammortamento alla francese e ricondurle entro un perimetro di ragionevolezza applicativa.

Ciò nondimeno, una lettura critica dell'arresto nomofilattico induce a interrogarsi sui limiti intrinseci di tale impostazione, laddove essa venga assunta come criterio generale ed esaustivo di risoluzione delle questioni connesse alla determinatezza dell'oggetto e alla trasparenza delle condizioni economiche. Il rischio che si profila è quello di una compressione eccessiva del rilievo giuridico del regime finanziario sottostante, trattato come un mero dato tecnico neutro, anziché come un elemento strutturale dell'equilibrio economico del contratto.

In particolare, nel *reasoning* dei giudici emergono taluni passaggi che, se letti alla luce delle categorie proprie della matematica finanziaria, sollevano non poche perplessità¹⁰. In particolare, le S.U. dapprima affermano che nel piano di ammortamento alla francese gli interessi sono calcolati “inizialmente sull'intero capitale erogato e poi sul capitale di volta in volta residuo”, salvo poi sostenere che gli interessi medesimi sono calcolati sul “montante”¹¹. Sotto il profilo matematico, tali affermazioni risultano difficilmente conciliabili, poiché il montante, per definizione, è una grandezza comprensiva degli interessi già maturati e non può costituire la base di calcolo di ulteriori interessi senza introdurre una forma di capitalizzazione degli interessi stessi¹².

Ne discende, sul piano logico, che nella descrizione di un piano di ammortamento a rate costanti si pongono due sole alternative concettualmente coerenti: o gli interessi sono calcolati sul capitale residuo, secondo una impostazione che esclude fenomeni di anatocismo tecnico; oppure essi sono calcolati su una grandezza diversa, che include anche interessi già maturati, dando luogo, in tal caso, a una forma di capitalizzazione composta e, dunque, a un fenomeno di interessi su interessi. *Tertium non datur*. La mancata chiarezza su questo snodo concettuale contribuisce ad alimentare quelle incertezze interpretative che costituiscono il terreno di coltura delle contestazioni in tema di indeterminatezza dell'oggetto e di opacità dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese.

In questa prospettiva, l'uso non rigoroso di categorie proprie della matematica finanziaria – come nel caso del riferimento al “montante” – può essere letto come funzionale all'impostazione

¹⁰ Così G. DE SIMONE, *Sezioni Unite ed ammortamento “alla francese”: molto rumore per nulla?*, in *Dir. Risparmio*, 10 giugno 2024.

¹¹ Come segnala anche R. MARCELLI, *Mutuo con ammortamento alla francese. Si susseguono tesi dottrinali con rilevanti divergenze*, in *dirittobancario.it*, febbraio 2024, p. 10, “Con riferimento ad un contratto di finanziamento, nella distinzione della pattuizione delle obbligazioni convenute dal relativo adempimento, occorre tener concettualmente distinti il mero interesse semplice/composto, che individua l'obbligazione accessoria pattuita, dal regime finanziario semplice/composto, che coinvolge anche le modalità di adempimento della stessa”.

¹² Così, Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2014, n. 11400, in *Dir. giust.*, 2014, 23 maggio 2014, con nota di G. TARANTINO, *Rata non pagata: no agli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi*.

sostanzialistica della Corte, ma non per questo privo di conseguenze sul piano concettuale¹³. Se, infatti, si ammette che il piano di ammortamento renda intelligibile l'assetto economico del rapporto indipendentemente dalla esplicitazione del regime di capitalizzazione, diviene essenziale che le grandezze utilizzate per descrivere tale assetto siano univoche e non suscettibili di equivoche sovrapposizioni. Diversamente, la trasparenza sostanziale rischia di poggiare su presupposti terminologici ambigui, che, pur non incidendo sulla validità del singolo contratto, possono alimentare incertezza interpretativa in sede applicativa.

La scelta delle Sezioni Unite di non elevare il regime finanziario a elemento autonomo di validità del contratto può dunque essere condivisa nella misura in cui essa si fonda sulla effettiva intelligibilità del costo del credito per il mutuatario. Tuttavia, tale intelligibilità non può essere presunta in astratto, ma deve essere verificata alla luce della concreta capacità delle clausole contrattuali – e del piano di ammortamento – di escludere la presenza di alternative interpretative in ordine alla legge di capitalizzazione applicata. Laddove il regolamento negoziale consenta, sul piano matematico-finanziario, più ricostruzioni plausibili del regime sottostante, ciascuna idonea a incidere diversamente sul costo effettivo del finanziamento, la salvaguardia della validità contrattuale rischia di tradursi in una tolleranza eccessiva dell'indeterminatezza sostanziale.

In tal senso, l'impostazione "salvifica" della Suprema Corte non va letta come una negazione della rilevanza giuridica del regime di capitalizzazione, bensì come una scelta di politica del diritto volta a spostare il baricentro del controllo giudiziale dal piano della esplicitazione formale a quello della verificabilità concreta del costo del credito. Proprio questa scelta, tuttavia, richiede un uso particolarmente rigoroso delle categorie tecniche impiegate nella motivazione, affinché la semplificazione concettuale non si traduca in una opacizzazione degli snodi strutturali dell'operazione finanziaria.

Ne consegue che l'arresto delle Sezioni Unite può essere proficuamente integrato, sul piano interpretativo, attraverso una lettura che ne valorizzi la *ratio* di stabilizzazione sistemica, ma che al contempo riconosca la necessità di una maggiore attenzione alla coerenza matematica e terminologica nella descrizione dei meccanismi di ammortamento. In questa prospettiva, il regime finanziario non assume la funzione di requisito formale autonomo di validità, ma permane quale elemento strutturale dell'equilibrio economico del contratto, la cui chiarezza costituisce condizione

¹³ A ben vedere, il nodo problematico non attiene tanto alla correttezza matematica del modello di ammortamento alla francese – che, in quanto tale, non risulta in discussione – quanto piuttosto al rischio che la Corte abbia impiegato il termine "montante" in senso atecnico, ora come sinonimo improprio di "debito residuo complessivo", ora come mera espressione descrittiva, priva di una funzione strutturalmente fondativa nel procedimento di calcolo degli interessi. Tale ambiguità terminologica, lungi dal poter essere considerata un mero accidente lessicale, assume un rilievo tutt'altro che marginale, poiché incide direttamente sulla qualificazione giuridica del meccanismo di produzione e imputazione degli interessi.

imprescindibile affinché la trasparenza sostanziale invocata dalla Corte non resti affidata a presupposti impliciti o ambigui.

In questa prospettiva, il fulcro della questione non risiede tanto nella tipologia di ammortamento prescelta, quanto nell'algoritmo di calcolo che governa la capitalizzazione degli interessi. È infatti tale algoritmo, in quanto espressione del regime finanziario adottato, a incidere direttamente sul costo complessivo del finanziamento e, di conseguenza, sulla determinabilità e sulla trasparenza delle condizioni economiche alle quali il rapporto negoziale tra banca e cliente viene strutturato. In altri termini, il "prezzo" del mutuo non è dato esclusivamente dal tasso nominale convenuto, ma è il risultato della combinazione tra tale tasso e la legge di capitalizzazione applicata, che determina il valore effettivo degli interessi nel tempo¹⁴.

Occorre, peraltro, mantenere distinta la regola di maturazione dell'interesse, intesa quale criterio di determinazione dell'obbligazione accessoria, dal criterio di pagamento dell'interesse stesso, che attiene invece alla fase dell'adempimento e si colloca propriamente nell'ambito del regime finanziario prescelto. Nell'ammortamento progressivo, la velocità di rimborso del capitale – e, dunque, dell'obbligazione principale – incide in modo significativo sull'equilibrio complessivo del contratto, concorrendo a definire anche la misura e la dinamica dell'obbligazione accessoria. Tale profilo si colloca, sul piano logico e giuridico, in un momento anteriore rispetto all'adempimento, incidendo sulla struttura dell'obbligazione prima ancora che sulla sua esecuzione.

Conseguentemente, ai fini dell'affermazione della determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi, è indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri di determinazione degli stessi, laddove il tasso convenuto sia diverso da quello legale, risultino chiaramente specificati nel regolamento contrattuale. In difetto, il rischio è quello di una dissociazione tra l'apparente analiticità delle clausole e la loro effettiva capacità di rendere intelligibile il costo del credito¹⁵.

Ciò che emerge, in definitiva, è che l'equilibrio espresso nella pattuizione delle due obbligazioni – principale e accessoria – può riferirsi a rapporti e valori che si discostano sensibilmente da quelli che si manifestano nella fase dell'adempimento¹⁶.

¹⁴ In proposito v. A. NERVI, *L'ammortamento alla francese*, in *Diritto bancario*, Trattato diretto da F. Greco e G. Liace, I, 2025, p. 358 s.

¹⁵ Concorde F. QUARTA, *Il credito ai consumatori tra contratto e mercato. Percorsi di studio sul prestito «responsabile»*, Napoli, 2020, p. 61 ss., ad avviso del quale, "la metodologia adottata per la costruzione del piano di ammortamento non rappresenta un fattore neutro, né sotto il profilo giuridico né sotto quello economico, ma incide sensibilmente sull'equilibrio sinallagmatico del contratto", cioè sulla causa. "Il punto non è far emergere il piano di per sé, bensì la sua *ratio*: cioè, la metodologia concretamente applicata all'ammortamento e, soprattutto, i suoi riflessi sul processo di determinazione del prezzo. Si è rilevato che tra due o più offerte di mutuo contraddistinte dallo stesso capitale, stessa durata e finanche il medesimo tasso nominale annuo (TAN), sono le diverse tecniche sottese ai piani di ammortamento stilate dai finanziatori a fare la differenza in termini di costi attesi a carico dei mutuatari".

¹⁶ Cassazione civile sez. I, 22/05/2014, n. 11400, in *Dir. giust.*, 2014, 23 maggio 2014, con nota di G. TARANTINO, *Rata non pagata: no agli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi*. Il fatto che nella rata esse

Laddove, pertanto, le clausole contrattuali, pur presentandosi sotto il profilo formale come dettagliate e analiticamente strutturate, risultino formulate, dal punto di vista matematico-finanziario, in modo tale da consentire la scelta tra più alternative possibili in termini di regime di capitalizzazione¹⁷, ciascuna delle quali idonea a determinare l'applicazione di tassi di interesse effettivi differenti, l'oggetto del contratto non può dirsi né determinato né determinabile ai sensi dell'art. 1346 c.c.

In una simile evenienza, l'apparente chiarezza delle previsioni contrattuali si risolve in una indeterminatezza sostanziale delle condizioni economiche del finanziamento, con evidenti ricadute sul piano della validità del regolamento negoziale e del rispetto dei principi di trasparenza e correttezza che governano i rapporti tra intermediari e clienti nel settore del credito¹⁸.

5. Piano di ammortamento e consenso informato: un equilibrio problematico.

Il piano di ammortamento, in quanto parte integrante del regolamento negoziale, costituisce la traduzione contabile delle condizioni pattuite tra le parti¹⁹. Esso assolve a una rilevante funzione informativa, poiché consente di rappresentare in modo analitico le scelte negoziali relative, da un lato, alla modalità di restituzione della somma erogata, ossia all'assetto del rientro del capitale, e, dall'altro, alla determinazione dell'ammontare degli interessi dovuti in corrispondenza di ciascuna scadenza di pagamento¹⁹.

Non è privo di rilievo il dato sistematico per cui il Testo unico bancario non contiene un espresso riferimento ai piani di ammortamento, né impone agli intermediari la loro predisposizione o allegazione al contratto di mutuo. Tale assenza, tuttavia, assume un significato particolare se letta in combinazione con la disciplina di fonte secondaria, nella quale i provvedimenti della Banca d'Italia in materia di trasparenza richiamano in più occasioni il piano di ammortamento quale strumento di rappresentazione delle condizioni economiche del finanziamento²⁰. È significativo, al

concorrere, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia.

¹⁷ F. CACCIAFESTA, *La Corte di Cassazione, il Tribunale di Napoli e la Banca d'Italia (commento ad una sentenza ancora sull'ammortamento francese)*, in *Il Risparmio*, 13 ottobre, 2025.

¹⁸ Cass., 6 settembre 2023, già annotato su *Diritto del Risparmio*, con nota di A. ZURLO, 06.09.2023: *l'ammortamento c.d. "alla francese" sbarca sugli scranni delle Sezioni Unite Civili*, 9 settembre 2023, 06.09.2023.

¹⁹ In tal senso v. Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2021, n. 33474, secondo cui "Il piano di ammortamento, attraverso cui, di norma, si predispone l'assetto inerente la restituzione del capitale con coeva determinazione dell'entità dei frutti percentualizzati per ogni singola scansione del pagamento, rappresenta una clausola negoziale i cui effetti, per tale sua natura, sono vincolanti fra le parti". In senso conforme cfr. Cass. n. 5703 del 2002; Cass. n. 2352 del 1981. Più nello specifico, per i giudici della S.C., il piano di ammortamento rivela come "l'elemento contrattuale al quale bisogna fare riferimento in via esclusiva ai fini del calcolo delle somme riscosse dal mutuante imputabili alla restituzione del capitale ovvero al pagamento degli interessi". Di talché, sarebbe riduttivo parlare di un mero accordo esecutivo.

²⁰ Secondo quanto indicato nelle Istruzioni di Banca d'Italia del 29/7/2009, "Ai contratti è unito un "documento di sintesi", che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche

riguardo, che tali previsioni riguardino in modo espresso i mutui a tasso fisso, unica ipotesi in cui è possibile determinare *ex ante*, e ripartire tra le singole rate, l'esatto ammontare dell'onere per interessi gravante sul debitore, lasciando così emergere, in via indiretta, i limiti informativi che caratterizzano le operazioni a tasso variabile²¹.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai largamente consolidato, la mancata indicazione nel testo contrattuale delle modalità di formazione delle singole rate non incide né sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto di mutuo, né integra, di per sé, una violazione della disciplina in materia di trasparenza bancaria. Muovendo da tale impostazione, si ritiene che, laddove il piano di ammortamento sia allegato al contratto e regolarmente consegnato al cliente, quest'ultimo sia comunque posto in condizione di comprendere e ricostruire il criterio di ammortamento adottato, nonché la struttura e la progressiva composizione delle rate attraverso cui si articola nel tempo l'obbligazione restitutoria.

La pronuncia delle S.U. consolida un approccio sostanzialistico alla trasparenza bancaria, nel quale l'attenzione si concentra non sulla formale enunciazione del regime finanziario adottato, bensì sulla effettiva intelligibilità del regolamento contrattuale e sulla possibilità per il cliente di comprendere la logica di funzionamento del piano di ammortamento e le sue ricadute economiche. In tal modo, la Cassazione contribuisce a ridimensionare quelle impostazioni che, enfatizzando profili meramente matematici o terminologici, tendevano a configurare un generalizzato vizio dei mutui a tasso variabile ammortizzati "alla francese", riaffermando invece la centralità della chiarezza informativa e della coerenza causale dell'operazione di finanziamento²².

Entro tale cornice interpretativa, il piano di ammortamento, in quanto parte integrante del regolamento negoziale, assolve essenzialmente a una funzione di rappresentazione contabile delle condizioni convenute tra le parti. Esso consente, in particolare, di tradurre in termini analitici le scelte negoziali relative, da un lato, alla modalità di restituzione del capitale erogato, e, dall'altro, alla quantificazione degli interessi dovuti in corrispondenza di ciascuna scadenza di pagamento, senza che ciò comporti, secondo la giurisprudenza maggioritaria, l'introduzione di elementi ulteriori rispetto a quelli già fissati nel contratto²³.

pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio... Per i contratti di mutuo che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto, il documento di sintesi riporta in calce il piano di ammortamento".

²¹ Il piano di ammortamento non è previsto per i mutui a tasso variabile e, in applicazione delle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (IEBCC), neppure per i finanziamenti del credito al consumo, quale che sia, fisso o variabile, il tasso convenzionale. Si osservi, per altro, che sovente il piano di ammortamento indica solamente la quota di rimborso del capitale, omettendo il debito residuo.

²² Come riporta la Cassazione n. 3224/1972, "le implicazioni economiche delle modalità temporali dell'adempimento sono estranee al contenuto dell'obbligazione".

²³ Per C. CAMARDI, *Mutuo bancario con piano di ammortamento "alla francese". Nullità delle clausole sugli interessi e integrazione giudiziale*, in *Banca, borsa tit. cred.*, II, 2015, p. 55 ss., il piano di ammortamento "costituisce l'accordo esecutivo, nel quale le parti attuano e sviluppano matematicamente gli accordi già presi sui tassi e sulla durata del mutuo". *Ben vero, per le*

Di tal che, la mancata indicazione della modalità di ammortamento non risulterebbe pregiudizievole per il cliente in termini di “prezzo” e “condizioni” praticati, riguardando tale informazione esclusivamente la composizione delle singole rate – cioè a dire il rapporto tra capitale e interessi – e costituendo il piano di ammortamento e la relativa strutturazione la logica e naturale applicazione di quanto pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto e, dunque, conosciute e conoscibili *ex ante* dal cliente.

Sotto il profilo della trasparenza contrattuale, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che possano ravvisarsi profili di opacità o di asimmetria informativa qualora il piano di ammortamento allegato al contratto rechi un’indicazione chiara e non equivoca degli elementi essenziali dell’operazione, quali l’importo erogato, la durata del finanziamento, il tasso di interesse nominale (TAN) e quello effettivo globale (TAEG), nonché la periodicità delle rate di rimborso e la loro articolazione in quote di capitale e di interessi. In presenza di tali dati, il mutuatario si reputa posto in condizione di acquisire una conoscenza adeguata degli elementi giuridici ed economici del rapporto, potendo ricostruire l’andamento dell’obbligazione restitutoria e apprezzare l’onerosità complessiva del finanziamento, anche laddove il tasso risulti soggetto a variazioni nel corso del rapporto.

La pronuncia delle S.U., in tal senso, propende per un approccio di tipo sostanzialistico alla trasparenza bancaria, nel quale l’attenzione si concentra non tanto sulla formale enunciazione del regime finanziario adottato, quanto sulla effettiva intelligibilità del regolamento contrattuale nel suo complesso e sulla possibilità per il cliente di comprendere la logica di funzionamento del piano di ammortamento e le sue ricadute economiche. In questa prospettiva, la Cassazione contribuisce a ridimensionare quelle impostazioni che, valorizzando in modo accentuato profili matematici o terminologici, avevano finito per postulare un generalizzato vizio dei mutui ammortizzati “alla francese”, riaffermando invece la centralità della chiarezza informativa e della coerenza causale dell’operazione di finanziamento.

Tuttavia, anche tale ricostruzione mostra alcuni limiti strutturali. Essa presuppone, infatti, che il piano di ammortamento operi su un terreno concettualmente neutro, limitandosi a dare esecuzione a parametri economici previamente e univocamente determinati.

Alla luce dei principi generali dell’ordinamento, infatti, non appare del tutto persuasiva una impostazione che finisca per considerare tali modalità come un mero profilo esecutivo sottratto alla sfera del consapevole assenso del cliente, tanto più se si considera l’equilibrio sinallagmatico del contratto di mutuo, nel quale il tasso di interesse – ai sensi dell’art. 1284 c.c. – costituisce uno

Sezioni Unite “potrebbe rivelarsi sufficiente il piano di ammortamento che distingue, rata per rata, capitale e interessi. E se non avesse la facoltà di estinzione anticipata, forse, neppure sarebbe necessario al cliente conoscere l’esatta composizione di ciascuna rata”.

degli elementi strutturali di riferimento. Le modalità di ammortamento incidono, infatti, sulla dinamica temporale dell'obbligazione restitutoria e, per tale via, anche sulla concreta percezione del costo del finanziamento.

Resta infatti irrisolto il problema – che la lettura “salvifica” tende a neutralizzare, ma non a risolvere in modo espresso – della individuazione del regime finanziario sottostante e della sua incidenza sul costo complessivo del finanziamento²⁴. In altri termini, l'assunto per cui il piano di ammortamento si limiterebbe a riflettere meccanicamente quanto già pattuito rischia di oscurare il fatto che la struttura rateale non è sempre un dato meramente esecutivo, ma può costituire il luogo in cui si manifesta, in modo decisivo, la scelta della regola di capitalizzazione²⁵.

Occorre, dunque, interrogarsi sulla reale esaustività dell'informazione veicolata al cliente, ai fini della comprensione dell'importo delle rate e dell'ammontare complessivo della somma da restituire. Sebbene l'allegazione del piano contribuisca a rendere la pattuizione delle condizioni contrattuali corretta e più trasparente, la sola indicazione in un prospetto della dinamicità del rimborso e, nello specifico, di quanto periodicamente il cliente dovrà pagare (volta per volta) in termini di capitalizzazione e quota interessi con indicazione dell'entità del debito residuo associato, non pare di per sé sufficiente.

Anche in presenza della sequenza numerica dei rimborsi contenuta nel piano allegato, resta infatti estremamente difficile per il cliente comprendere la “velocità” di rimborso del capitale, profilo tutt'altro che neutro sotto il profilo economico, poiché una dinamica di ammortamento più lenta determina un incremento dell'onerosità complessiva degli interessi gravanti sul prenditore, rispetto a soluzioni alternative — parimenti strutturate in rate costanti — ma caratterizzate da un'accelerazione del rimborso del capitale nel tempo.

²⁴ Nel caso in cui il piano di ammortamento sia riportato in allegato ciò non dispensa l'intermediario dal fornire il regime finanziario e i criteri di imputazione. La Direttiva sul credito al consumo esclude addirittura la presenza in contratto del piano di ammortamento, mentre prevede l'indicazione puntuale dei criteri che presidono le imputazioni dei pagamenti (cfr. CGUE, sentenza ECLI, EU, 2016, 842); d'altra parte, noti i criteri di imputazione, risulta accessorio l'allegato, mentre non è altrettanto accessibile e immediato il contrario. Quanto espresso dalla Corte di Giustizia europea trova rispondeva in quanto reiteratamente espresso, più in generale, da Cass. n. 16907/2019: “I dati e i criteri di calcolo devono essere facilmente individuabili in base a quanto previsto nella clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione” (in merito cfr., pure, Cass. n. 8028/2018; Cass. n. 25205/2014; Cass. n. 17679/2009; Cass. n. 2317/2007; Cass. 22898/2005; Cass. n. 2765/1992 e n. 7547/92). Senza una peculiare *expertise* professionale – che consenta di inferire, in via induttiva, dagli esiti numerici i criteri adottati – non è possibile colmare quello “squilibrio originario del sinallagma” e “superare quell'impedimento all'esercizio della facoltà di verifica della correttezza del rilievo degli elementi e di applicazione dei parametri”.

²⁵ Come precisato da L. MARZULLO, *L'ammortamento alla francese, vecchi problemi, nuove questioni: note su un dialogo tra diritto e matematica che continua ad essere difficile*, in *Giustizia Insieme*, gennaio 2024, “la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, e in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale, dalla natura delle rate e dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale; tale assunto merita forse una riconsiderazione in relazione al differente tema della chiara e trasparente modalità di formazione delle rate e di determinazione degli importi dovuti a titolo di interessi”.

Trascurare tale profilo conduce inevitabilmente a elidere l'elemento che, sul piano matematico-giuridico, concorre a definire l'oggetto stesso del contratto e, correlativamente, il governo dell'adempimento: è, infatti, nella formula finanziaria sottesa – e logicamente anteriore al piano di ammortamento – che si colloca il meccanismo di produzione degli interessi, potenzialmente idoneo a generare fenomeni di interesse su interesse.

Una simile conclusione trova ulteriore conferma nella disciplina positiva. L'art. 117, comma 4, T.u.b., nonché l'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, impongono infatti che i contratti relativi all'esercizio del credito – e non soltanto quelli di conto corrente – rechino l'indicazione della periodicità delle rate, del regime finanziario e del tasso di interesse applicato. In caso di rateizzazione con periodicità infrannuale, deve inoltre essere esplicitato il valore del tasso su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Non è un caso, del resto, che le clausole concernenti la capitalizzazione degli interessi siano prive di efficacia se non specificamente approvate dal cliente.

In considerazione di tali rilievi si può, non a torto, obiettare che ha poco senso raccogliere l'assenso del mutuatario sugli specifici importi sul piano di ammortamento allegato, con i rimborsi del capitale, distribuiti su una lunga serie di scadenze, senza l'indicazione del criterio (*rectius*, regime di capitalizzazione)²⁶.

A latere di tali riflessioni, si impongono due considerazioni di segno ulteriore. In primo luogo, può ragionevolmente sostenersi che, ove non allegato al contratto, il piano di ammortamento non sia idoneo a vincolare il cliente, configurandosi come una mera elaborazione unilaterale dell'intermediario, successivamente comunicata al mutuatario, ma priva di efficacia obbligatoria in difetto di un espresso consenso. In secondo luogo, nell'ipotesi di un contrasto insanabile tra il contenuto del piano di ammortamento – in termini di sviluppo temporale e valori numerici – e le clausole contrattuali, appaiono astrattamente percorribili due diverse soluzioni: da un lato, la declaratoria di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.; dall'altro, la configurabilità di una nullità parziale, con conseguente operatività del meccanismo sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, T.u.b. e, nel caso di mutuatario consumatore, dall'art. 125-*bis*, comma 6, T.u.b.

6. Sul carattere “convenzionale” dell'esigibilità anticipata degli interessi.

²⁶ Sia il Trib. Torino 18.02.2022 che Trib. di Napoli 8/12.02.2024, n. 17164, leggendo in combinato disposto gli artt. 116, comma 3, e 117 T.U.B., escludendo ogni profilo di illiceità se vi sia stato un consenso dei contraenti alla sua applicazione nel rispetto dell'art. 1194 c.c., affermano che l'eventuale mancata allegazione della tabella di ammortamento non costituisce indeterminatezza del contratto, potendo il cliente richiederne copia alla banca.

Nella matematica finanziaria, l'ammortamento viene descritto come l'operazione che interviene tra un prestatore e un creditore e che consiste nel pagamento che il primo versa al secondo con lo scopo di estinguere il debito tenuto conto degli interessi convenuti²⁷. Una descrizione molto lata che lascia le parti libere di decidere come rimborsare il capitale e come pagare gli interessi.

L'art. 821, comma 3, a norma del quale “gli interessi sono prodotti giorno per giorno²⁸ in ragione della durata del diritto”, contiene un modello legale-tipico di determinazione dove la locuzione “in ragione” può intendersi anche “in proporzione” così indicando una crescita lineare degli interessi rispetto al tempo²⁹.

Parimenti anche il riferimento al “saggio di interesse [...] in ragione d'anno”, adottato dall'art. 1284 c.c., prescinde dai tempi della corresponsione degli interessi ed è riferito esclusivamente alla proporzionalità al capitale finanziato e al godimento dello stesso, che caratterizza sul piano economico il concetto di prezzo, richiamando d'appresso il regime semplice d'interessi attinente all'obbligazione accessoria definita nella pattuizione contrattuale.

Il riferimento alla capitalizzazione semplice costituisce, in questa prospettiva, un'astrazione concettuale. L'art. 821, comma 3, c.c. impone infatti di verificare se il criterio di produzione degli interessi rispetti la proporzionalità rispetto al capitale e al tempo, indipendentemente dalla forma tecnica assunta dal calcolo³⁰. Ciò comporta che l'attenzione non possa limitarsi all'ammontare nominale degli interessi pattuiti, ma debba estendersi alla struttura del meccanismo di calcolo concretamente impiegato per la determinazione della rata.

²⁷ In tal senso v. C.E. BONFERRONI, *Fondamenti di Matematica attuariale*, Università di Firenze, 1937, p. 290 s.

²⁸ Una risalente sentenza della Cass., 27 gennaio 1964, n. 191, in *Giur. it.*, 1965, I, 1, 279, la S.C. ha avuto modo di precisare che: “In tema di maturazione degli interessi, il periodo normale preso a base per il calcolo di essi è il giorno. A norma dell'art. 821 c.c., i frutti civili (tra i quali sono compresi gli interessi dei capitali) si acquistano giorno per giorno. Pertanto, poiché l'art. 1284 stabilisce che il saggio degli interessi legali è il cinque per cento in ragione d'anno, ove occorra determinare l'importo degli interessi stessi per un periodo inferiore all'anno, bisogna dividere l'importo degli interessi annuali per il numero dei giorni che compongono l'anno e moltiplicare il quoziente per il numero dei giorni da considerare”. Di conseguenza, per periodi superiori all'anno, occorre moltiplicare l'importo in ragione d'anno per il numero (intero e frazionato) di anni.

²⁹ Stando alla regola di cui all'art. 821, comma 3, c.c., gli interessi maturano, ma ciò non significa che siano esigibili; per esserlo occorre un pronunciamento del giudice. Con riferimento al tempo dell'adempimento delle obbligazioni, se non c'è un termine di restituzione del capitale vale il principio di immediata esigibilità di cui all'art. 1183, comma 1, parte 2, c.c.: *Quod sine die debetur, statim debetur*; ove, invece, sia indicato un termine, la restituzione avviene attraverso un pagamento rateale o in un'unica soluzione.

³⁰ Cfr. Cass. n. 11400/2014. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è sufficiente a mutarne la natura, né, tantomeno, a eliminarne l'autonomia. Come riporta Cassazione n. 9800/1991, l'accessorietà degli interessi, attiene esclusivamente al momento genetico dell'obbligazione di interessi, nel senso che “la decorrenza degli interessi presuppone la nascita dell'obbligazione principale e cessa con l'estinzione di questa e non esclude, pertanto, che, una volta sorto, il credito degli interessi costituisca un'obbligazione pecuniaria autonoma da quella principale”. Mentre nei finanziamenti a scadenza, l'obbligazione principale rimane univocamente determinata nel finanziamento iniziale, al quale corrisponde biunivocamente l'obbligazione accessoria al tasso convenuto, nei finanziamenti con ammortamento progressivo, risulta ineludibile la pattuizione del criterio di rimborso, negli ammontari e nei tempi, al fine di individuare l'utilizzo periodico del capitale, necessario alla determinazione dell'obbligazione accessoria corrispondente al tasso convenuto.

L'equilibrio contrattuale viene perseguito dalle parti nella pattuizione, attraverso la definizione dell'obbligazione principale e della correlata obbligazione accessoria, quantificata mediante il tasso convenuto. Nel momento in cui viene determinata la rata costante, risulta per ciò stesso determinabile anche il monte complessivo degli interessi. Tale circostanza, tuttavia, non esaurisce il problema giuridico, poiché la determinazione *ex ante* del *quantum* non è di per sé idonea a qualificare come lecito il criterio di produzione degli interessi.

La pattuizione dell'obbligazione accessoria attiene, infatti, al criterio di calcolo degli interessi – in ipotesi, all'interesse semplice, in proporzione al capitale progressivamente impiegato nel corso del finanziamento – mentre le modalità di adempimento di tale obbligazione, e in particolare la scansione temporale dei pagamenti, restano rimesse all'autonomia delle parti e, solo in mancanza, alla disciplina legale³¹. Ne consegue che il medesimo ammontare complessivo degli interessi può risultare conforme ovvero contrario al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. e alle prescrizioni degli artt. 821 e 1284 c.c., a seconda del meccanismo di calcolo adottato.

Diversamente, nell'ipotesi di applicazione del regime composto, la pattuizione tende ad esaurirsi nella determinazione dell'importo della rata, prescindendo tanto dallo scaglionamento dei rimborsi quanto dai criteri di imputazione degli interessi nell'adempimento. In tale modello, pur permanendo un rapporto di proporzionalità tra interessi e capitale, il tempo assume una funzione esponenziale, trasformandosi da fattore in esponente del calcolo. Una simile struttura – nella misura in cui determina una crescita degli interessi non linearmente proporzionale al capitale e alla durata dell'impiego – si presta a porsi in tensione con l'art. 821, comma 3, c.c., che presuppone una relazione di proporzionalità tra frutti civili, capitale e tempo.

Questo principio codicistico non può essere sottovalutato, poiché appare coerente con un modello di calcolo (*rectius*, con un regime finanziario) retto da proprietà matematico-finanziarie proprie della capitalizzazione semplice: gli interessi devono rimanere “sterili” e non possono, salvo espressa previsione legislativa, costituire a loro volta base di calcolo per ulteriori interessi. In tal modo risulta preservata la regola secondo cui gli interessi sono proporzionali al capitale e al tempo dell'impiego³².

Nell'ammortamento progressivo, la velocità di rimborso del capitale, quale contenuto dell'obbligazione principale, attiene all'equilibrio del contratto e concorre a definire, già sul piano della pattuizione, anche l'obbligazione accessoria. Essa precede logicamente l'adempimento e non

³¹ In questi termini già Cass., Sez. Un., 23 novembre 1974, n. 3797. Giuridicamente, bisogna tenere distinta la *spettanza* degli interessi pattuiti, tassativamente espressa nella modalità di produzione/maturazione proporzionale al tasso corrispettivo, regolata dagli artt. 821, 1283, 1284 c.c. e riferita all'obbligazione principale, compiutamente definita nei distinti valori periodici pattuiti, dalla *debenza* degli interessi, corrispondente al medesimo importo, espressa nei tempi e modalità di pagamento rimessi alla volontà delle parti o, in assenza, alla normativa.

³² Sul punto v. A. NERVI, *L'ammortamento alla francese*, cit., p. 363 s.

può essere confusa con le modalità di pagamento degli interessi maturati. In effetti, il criterio di maturazione dell'interesse convenuto dalle parti è cosa distinta dal criterio di pagamento che, nell'adempimento, coinvolge propriamente il regime finanziario adottato.

Secondo i principi che informano l'ordinamento, la pattuizione del finanziamento – nella sua componente principale e in quella accessoria corrispondente al tasso *ex art.* 1284 c.c. – non risulta condizionata all'esigibilità anticipata degli interessi maturati a ciascuna scadenza, giacché tale profilo attiene esclusivamente alla fase dell'adempimento.

6.1, La commistione fra pattuizione e adempimento nel *reasoning* delle Sezioni Unite.

Il Collegio, a definizione del profilo esaminato, esprime un principio certamente rilevante: è legittimo che gli interessi diventino esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale a condizione, però, che tale esigibilità sia “convenuta” tra le parti. E tale regola è valida sia per l'ammortamento “alla francese”, dove “gli interessi maturano al momento della consegna della somma mutuata, ma divengono esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale”, sia per l'ammortamento “all'italiana”.

In altri termini, affinché le parti convengano l'ammontare degli interessi spettanti in base a un tasso espresso in regime semplice, risulta imprescindibile la preventiva pattuizione delle modalità di rimborso del capitale. Solo successivamente opera la prerogativa dell'adempimento, che l'ordinamento ammette anche mediante il pagamento anticipato degli interessi maturati. Una volta determinato, attraverso la pattuizione dei rimborsi, il valore della rata – costante o variabile – ne discende automaticamente, per differenza, l'imputazione degli interessi alle singole scadenze.

Cosicché, se nell'ammortamento all'italiana la convenzione dell'imputazione anticipata degli interessi definisce, congiuntamente ai rimborsi pattuiti, il valore della rata, diversamente, nell'ammortamento alla francese, la convenzione del valore della rata costante definisce, per differenza dai rimborsi espressi nell'equivalenza finanziaria, l'imputazione degli interessi³³.

Sotto questo profilo, la giurisprudenza di legittimità richiama la natura compensativa degli interessi nei contratti di mutuo, valorizzando il fatto che il mutuatario acquista la proprietà della

³³Stando a quanto indicato nella sentenza delle S.U., “se la rata è (propriamente) definita nel valore inferiore riveniente dall'interesse semplice, nelle prime rate non vi è capienza per imputare, al medesimo tasso corrispettivo, l'intero aggregato degli interessi maturati. Il valore costante della rata si pone in alternativa al pagamento anticipato dell'intero ammontare degli interessi maturati sul debito residuo: [...] con l'impiego dell'interesse semplice, inizialmente una parte degli interessi maturati rimane infruttifero sino al pagamento che interviene successivamente. Diversamente, con la rata definita nel regime composto, il valore maggiorato della ‘spettanza’ degli interessi inclusi nella stessa, matematicamente, trova capienza nell'imputazione anticipata, calcolato sul debito residuo”. Tuttavia, in tal caso, nella pattuizione iniziale, “l'equilibrio contrattuale è conforme al tasso composto (TAE), inferiore al tasso *ex art.* 1284 c.c. corrispondente alla rata maggiorata”. Nell'ammortamento all'italiana, non sussistendo, in tale ammortamento, alcun vincolo attinente all'importo della rata, non vi sono vincoli nel pattuire il pagamento anticipato degli interessi maturati.

somma mutuata e, con essa, il vantaggio della disponibilità della liquidità. Da tale possibilità di impiego discende l'obbligo di corrispondere gli interessi compensativi, anche nell'ipotesi in cui la somma non sia stata concretamente utilizzata per cause indipendenti dalla volontà del mutuatario. Gli interessi, in quanto corrispettivo della temporanea disponibilità della somma – o, più precisamente, della parte di capitale non ancora rimborsata – maturano sul debito residuo in coerenza con la natura onerosa del mutuo di denaro, secondo un'impostazione sistematica che trova riscontro nei principi espressi dall'ordinamento in materia di obbligazioni pecuniarie³⁴.

Viene, quindi, richiamato l'art. 820, comma 3, c.c., che qualifica gli interessi come frutti civili, in quanto corrispettivo del godimento che altri trae dal capitale. In tale prospettiva, la remunerazione del capitale si colloca fisiologicamente in una dimensione periodica, coerente con l'idea che il godimento del capitale si protragga nel tempo. Ne consegue che, in assenza di una diversa pattuizione, gli interessi seguono la sorte del capitale quanto all'esigibilità, ferma restando la possibilità per le parti di convenire modalità diverse.

La Cassazione chiarisce, infatti, che è legittimo stabilire convenzionalmente che gli interessi siano esigibili prima del capitale, sia mediante pagamenti periodici nel corso del rapporto, sia in un'unica soluzione alla scadenza finale, contestualmente al rimborso del capitale. Tale flessibilità discende dall'autonomia negoziale riconosciuta agli artt. 1815 e 1820 c.c. e consente di modellare il contratto di mutuo in funzione delle esigenze delle parti, nel rispetto dei requisiti di trasparenza e determinatezza imposti dall'ordinamento. In particolare, l'art. 1820 c.c., prevedendo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'obbligazione degli interessi, conferma che la scadenza di questi ultimi non coincide necessariamente con quella del capitale³⁵.

In questa cornice, viene ribadito il principio secondo cui, in mancanza di una diversa convenzione, gli interessi pattuiti divengono esigibili alla scadenza del debito principale, ossia nel momento in cui diviene esigibile il capitale. Tuttavia, come già osservato, la corresponsione periodica degli interessi incorporati nella rata, imputati esclusivamente in relazione alla quota capitale via via esigibile, richiede la preventiva e chiara determinazione delle modalità di rimborso del capitale stesso, al fine di evitare meccanismi di produzione di interessi su interessi incompatibili con il divieto di anatocismo³⁶.

³⁴ Cass. n. 199/1962 e Trib. Milano 6 giugno 2025, n. 4618.

³⁵ Per le Sezioni Unite trova, poi, adeguata evidenza l'art. 1282, comma 1, c.c. che ammette che il credito non esigibile possa produrre interessi in base al titolo che, nel caso di specie, è negoziale. Parimenti convincente, sul punto, l'affermazione secondo cui, stando alla lettera delle disposizioni, gli artt. 1193 e 1194 c.c., lungi dal potersi interpretare diversamente, “pongono la regola opposta della prioritaria imputazione del pagamento agli interessi (in mancanza del consenso del creditore), cui le parti non hanno derogato, avendola confermata pattuendo un piano di rimborso che prevede l'imputazione prioritaria e prevalente dei versamenti iniziali agli interessi determinati in misura decrescente”.

³⁶ Sul necessario assenso contrattuale del criterio di rimborso del capitale, come accennato, risulta concordare anche A.A. DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento «alla francese»: gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 5, 2022, p. 645, “Nei fatti, e al di là di ogni altra possibile complicazione, (non tutto, ma certo) molto del

L'equilibrio pattizio tra obbligazione principale e obbligazione accessoria, ancorato al tasso *ex art.* 1284 c.c., viene talvolta ricondotto, nella giurisprudenza di legittimità, alla presunta “forma standardizzata tradizionale” del piano di ammortamento, alla quale si attribuisce una consapevolezza e un assenso regolatorio impliciti. Tale ricostruzione appare tuttavia problematica nella misura in cui finisce per fondare l'accordo relativo alla velocità di rimborso del capitale su elementi non espressamente convenuti in contratto, in potenziale tensione con i termini del negozio come risultanti dalla pattuizione della rata costante.

Inoltre, a una lettura più attenta, l'argomento dell'esigibilità degli interessi maturati a ciascuna scadenza, utilizzato per fondare la struttura della rata, sembra implicare una commistione impropria tra il piano della pattuizione e quello dell'adempimento. In particolare, nella sentenza si rinviene l'assunzione di un presupposto tecnico–matematico, riferito alle caratteristiche del piano di ammortamento c.d. standardizzato, che finisce per orientare e condizionare le successive deduzioni giuridiche³⁷.

In tal senso, la Corte descrive il mutuo ammortizzato a rata costante come un rapporto in cui il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo identico, composte da una quota interessi — calcolata sul capitale residuo — e da una quota capitale determinata per differenza, richiamando l'elaborazione della matematica finanziaria secondo cui il piano di ammortamento alla francese si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi, dalla quale viene dedotta la quota capitale.

Sulla base di tale ricostruzione, la sentenza sembra assumere che il piano di ammortamento alla francese possa svilupparsi secondo un criterio tecnico univoco, nel quale il calcolo degli interessi sul debito residuo, unitamente allo scaglionamento dei rimborsi che ne deriva, precede logicamente la determinazione della rata e finisce per presiedere alla stessa pattuizione contrattuale. In questo modo, il modello di ammortamento standardizzato viene a sovrapporsi all'equilibrio del contratto, implicito nell'equivalenza finanziaria espressa dalla rata pattuita, assumendo una funzione regolatoria che trascende i termini del consenso negoziale.

6.2. Sulla natura compensativa degli interessi nei contratti di mutuo.

In effetti, è proprio su questo terreno che emerge una significativa tensione con la prassi dell'ammortamento alla francese. In tale schema, infatti, la corresponsione degli interessi non

differenziale economico è composto proprio dalla dimensione – minore o maggiore – del capitale che, secondo una previsione che non può non appartenere alla predisposizione del prodotto, le singole rate andranno via via a restituire”. All'omessa indicazione del criterio di rimborso del capitale, come accennato, è riconducibile lo stupore e la sorpresa *ex art.* 1195 c.c. che frequentemente si riscontra nella clientela *retail* che, dopo aver pagato per più anni le rate di un finanziamento, constata un debito residuo ancora marcatamente elevato.

³⁷ A. NERVI, *L'ammortamento alla francese*, cit., p. 360.

avviene secondo una scansione temporale che riflette puntualmente la loro maturazione come frutti civili del capitale residuo, ma è incorporata *ex ante* nel valore costante della rata. Il pagamento periodico degli interessi assume così una forma solo apparente, poiché la loro spettanza viene anticipatamente capitalizzata e assorbita nella funzione finanziaria della rata, con la conseguenza che il debitore adempie a un'obbligazione unitaria, indifferenziata sotto il profilo causale.

In questo assetto, l'autonomia dell'obbligazione degli interessi, riconosciuta sul piano dogmatico e normativo, risulta compressa sul piano applicativo. La distinzione tra capitale e interessi, pur formalmente mantenuta nel piano di ammortamento, perde rilievo sostanziale, giacché i criteri di imputazione e la progressione temporale dei rimborsi non derivano da una scelta negoziale consapevole, ma sono il risultato necessario del regime finanziario adottato. Ne consegue che l'esigibilità periodica degli interessi, evocata dalla Cassazione come tratto fisiologico del rapporto di mutuo, viene di fatto neutralizzata da un meccanismo che anticipa matematicamente l'intero equilibrio economico del contratto.

La frizione si manifesta con particolare evidenza se si considera che, secondo la ricostruzione della Suprema Corte, l'anticipazione dell'esigibilità degli interessi è ammissibile in quanto oggetto di una pattuizione chiara e consapevole.

Secondo la Corte, infatti, in forza dell'autonomia negoziale delle parti, anche il capitale diviene progressivamente esigibile nel corso del rapporto, con la conseguenza che risultano parimenti esigibili gli interessi calcolati su base annua in proporzione al capitale via via rimborsato³⁸. In tale prospettiva, l'anticipazione dell'esigibilità degli interessi non si pone in contrasto con il dato normativo, poiché trova giustificazione nella contestuale anticipazione dell'esigibilità del capitale³⁹. La Corte aggiunge, inoltre, che un analogo meccanismo caratterizzerebbe anche l'ammortamento "all'italiana", schierandosi così a favore della neutralità giuridica della diversa articolazione temporale delle obbligazioni di capitale e interessi.

Il *reasoning* delle Sezioni Unite finisce per fondare l'accordo concernente la velocità di rimborso del capitale su elementi che non risultano espressamente convenuti nel contratto. Un profilo, questo, di particolare rilievo, poiché incide direttamente sull'equilibrio sinallagmatico tra le due

³⁸ Nel confrontarsi con questa problematica, i giudici delle Sezioni Unite spostano l'attenzione sulla presunta criticità del piano di ammortamento "alla francese", individuandola nella circostanza dell'esigibilità dell'interesse in un momento anteriore rispetto a quella del capitale, al fine di verificarne l'eventuale contrasto con il disposto dell'art. 821, comma 3, c.c. La Corte, pur riconoscendo che in tale tipologia di ammortamento la maturazione del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono – poiché "gli interessi maturano al momento della consegna della somma mutuata, ma divengono esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale" – esclude che tale meccanismo presenti profili di illegittimità.

³⁹ Sul punto le Sez. Un. ribadiscono che, con la consegna della somma, il mutuatario ne acquista la piena proprietà, conseguendo immediatamente il vantaggio della liquidità e, dunque, della possibilità giuridica di disporre. Proprio tale acquisizione giustifica l'obbligazione di corrispondere gli interessi compensativi, indipendentemente dall'effettivo e concreto utilizzo della somma mutuata, anche quando quest'ultimo sia impedito da cause di forza maggiore o da eventi estranei alla sfera di controllo del debitore.

obbligazioni, in rapporto al tasso di interesse *ex art.* 1284 c.c. Tale equilibrio viene ricostruito facendo leva sull'asserita "forma standardizzata tradizionale" del piano di ammortamento, alla quale si attribuisce, sul piano giuridico, un livello di consapevolezza e di adesione regolatoria che appare difficilmente conciliabile con i termini del negozio, quale risultante dalla pattuizione espressa della rata costante.

Nell'ammortamento alla francese, invece, tale anticipazione non è il frutto di una clausola che disciplina autonomamente la spettanza e la debenza degli interessi, ma discende implicitamente dalla scelta del valore della rata e dal regime di capitalizzazione composto sottostante, spesso non esplicitato nel testo contrattuale. Ciò pone un problema non già di astratta legittimità del meccanismo finanziario, quanto di coerenza tra il modello dogmatico delineato dalla giurisprudenza e la concreta struttura economico-giuridica del piano di rimborso.

Tale conclusione trova un significativo riscontro sistematico nell'art. 1499 c.c., disposizione che, sebbene **non fondi direttamente** una disciplina generale degli interessi, **conferma** una distinzione concettuale tra maturazione degli interessi ed esigibilità dell'obbligazione principale, già immanente al sistema delle obbligazioni pecuniarie.

Ne deriva che la decorrenza degli interessi non presuppone l'attualità dell'obbligazione restitutoria, ma è correlata all'avvenuta attribuzione giuridica della somma al debitore e alla conseguente sottrazione del capitale dalla sfera patrimoniale del mutuante.

Muovendo dalla qualificazione degli interessi come frutti civili ai sensi dell'art. 820, comma 3, c.c., la giurisprudenza di legittimità ribadisce che la loro maturazione e la loro esigibilità rispondono a una logica di remunerazione periodica del capitale, concettualmente distinta dalla scadenza dell'obbligazione restitutoria. Tale autonomia funzionale, confermata dall'art. 1820 c.c., consente alle parti di pattuire liberamente modalità e tempi di pagamento degli interessi, anche anticipandone l'esigibilità rispetto alla restituzione del capitale, purché nel rispetto dei canoni di determinatezza e trasparenza del regolamento contrattuale.

Ne consegue che subordinare l'esigibilità degli interessi alla scadenza dell'intero capitale si porrebbe in contrasto non soltanto con la funzione di remunerazione periodica propria dei frutti civili, ma anche con la struttura causale del contratto di finanziamento, nella quale la temporanea attribuzione della disponibilità del capitale costituisce il presupposto giustificativo dell'obbligazione accessoria. In tale prospettiva, l'esigibilità periodica degli interessi rappresenta un elemento fisiologico del rapporto, coerente con la destinazione economico-giuridica del capitale e con la sua sottrazione prolungata alla sfera patrimoniale del creditore.

Di tal che, l'imposizione di una regola che subordini *ex lege* l'esigibilità degli interessi alla restituzione integrale del capitale, in assenza di una specifica pattuizione in tal senso,

determinerebbe una indebita compressione dell'autonomia negoziale e una alterazione della sinallagmaticità del rapporto, finendo per assimilare indebitamente la funzione degli interessi a quella del capitale, in violazione della loro autonomia strutturale e funzionale. Ne risulterebbe compromessa, sul piano sistematico, la regolarità del meccanismo di remunerazione del credito, che l'ordinamento riconosce e tutela proprio attraverso la configurazione degli interessi come frutti civili periodicamente esigibili.

6.3. Principio di equivalenza finanziaria e rata costante.

Nella pronuncia delle Sezioni Unite v'è, in effetti, un ulteriore passaggio che potrebbe dare adito a più di qualche dubbio, dato che si identificano come dovuti gli interessi indicati nei piani di ammortamento perché, per dirla con le parole della Corte, “*così pattuito tra le parti*”⁴⁰; ma, sia consentito osservare, ciò andrebbe affermato con la precisazione ulteriore e determinante: purché vi sia equivalenza tra i valori! Se tale affermazione è condivisibile, laddove dalla stessa si faccia discendere l'esistenza di una convenzione sulla modalità di imputazione degli interessi nello sviluppo diacronico dell'ammortamento, v'è da chiedersi quanto la stessa valga a rappresentare, più in generale, una convenzione sulle modalità e sulle condizioni di rimborso che possa dirsi trasparente⁴¹.

⁴⁰ Nei finanziamenti con ammortamento alla francese, l'alternativa fra capitalizzazione semplice e composta, quando consentita, è nota, oltre che alla dottrina, anche alla Banca d'Italia che ne tiene conto nelle disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari rivolte ai consumatori. Nelle disposizioni in vigore sino al 30 settembre 2015, nell'Allegato 4B relativo al foglio informativo del mutuo offerto a consumatori, alla nota 5 si riporta: “Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i_1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i_2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale $i_2 = (1+i_1)t_1/t_2 - 1$ ”. Nelle successive disposizioni, nel prospetto informativo europeo standardizzato (PIES) si legge: “Se il contratto di credito prevede il rimborso differito degli interessi (ossia quando gli interessi non sono rimborsati interamente con le rate ma si cumulano all'importo totale del credito residuo) sono illustrate le conseguenze per il consumatore con riguardo al debito residuo”. E, per la Sezione 7.Tabella di ammortamento semplificativa, è previsto: “Questa sezione è compilata quando: i) il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del contratto di credito o ii) il contratto prevede il rimborso differito degli interessi (gli interessi non sono integralmente rimborsati con le rate e sono, invece, aggiunti all'importo totale del credito residuo)”.

⁴¹ In realtà, l'asserita fisiologia della modalità di computo degli interessi è elemento tutt'altro che pacifico e scontato e divide giuristi e matematici. Si veda a riguardo, per uno spaccato di tali differenti ricostruzioni, F. CACCIAFESTA, *L'ammortamento alla francese: leggende dure a morire*, in *Il caso.it*, 10 marzo 2022, nonché R. MARCELLI, *Finanziamento con ammortamento alla francese. La pattuizione dei rimborsi e gli interessi maturati*, in *www.altalex.com*, 18 settembre 2023. Il regime di capitalizzazione composta effettivamente ammette la possibilità di “una non perfetta corrispondenza tra maturazione degli interessi (dalla data della dazione del capitale) e pagamento (esigibilità ‘concordata’ degli interessi) degli stessi (dato che *le prime rate risulterebbero tutte composte prevalentemente dalla quota di interessi*) e, verrebbe da dire *a fortiori*, dà luogo all'inversione del medesimo rapporto quantitativo nel periodo finale dell'ammortamento (*in cui la quota capitale sarebbe maggiore*). Si osservi, infatti, che in tale tipologia di ammortamento la pattuizione degli interessi maturati viene riferita al debito residuo, non al capitale residuo, ed il debito residuo non è capitale puro ma è un montante che contiene interessi”. Diversamente, se la formulazione contrattuale fosse espressa sul valore del capitale mutuato (cioè l'obbligazione principale) “per conseguire, al tempo stesso, la rata costante e il pagamento anticipato ad ogni scadenza degli interessi maturati in ragione semplice – come ordinariamente riportato nei piani di ammortamento – basterebbe non riferire il tasso convenuto ad uno scaglionamento esponenziale dei rimborsi (peculiare e più oneroso)”.

La modalità di imputazione degli interessi propria del piano di ammortamento “alla francese” è tale da determinare, nei fatti, “una rinuncia a un diritto che è proprio del debitore”⁴², imponendo, dunque, una valutazione di meritevolezza del piano non essendo revocabile in dubbio la possibilità di disciplina convenzionale in punto di esigibilità degli interessi⁴³. Muovendosi in tale prospettiva, non persuade l’idea di una rinuncia ad un diritto proprio del debitore ed al conseguente giudizio di meritevolezza che se ne fa discendere, anche in ragione del fatto che la previsione di cui all’art. 1193 c.c., da un lato, individua una facoltà per il debitore che potrebbe non essere esercitata, lasciando in tal caso spazio ai criteri legali di imputazione e, dall’altro, segna comunque una disciplina dispositiva derogabile dal differente accordo tra le parti⁴⁴.

Nella medesima direzione, infatti, si è sostenuto che, se i frutti civili si ricavano dalla cosa “*come corrispettivo del godimento che altri ne abbia*” (art. 820 c.c.), il piano di ammortamento alla francese presterebbe il fianco a criticità laddove lo stesso non andasse a remunerare alcun godimento di capitale, rendendo la relativa convenzione invalida in quanto priva di causa, nel momento in cui finisce con il remunerare interessi non ancora maturati⁴⁵.

L’incongruenza che ne discende – per cui si estende ai valori dei rimborsi espressi nel piano di ammortamento la convenzione fra le parti – non permette, conseguentemente, di rilevare il maggior costo dell’obbligazione accessoria inclusa nella rata pattuita: si rischia di confondere il piano della maturazione degli interessi con quello delle modalità di corresponsione, sovrapponendo indebitamente la spettanza della prestazione accessoria alla sua imputazione temporale.

Occorre, peraltro, precisare che l’equivalenza finanziaria riguarda esclusivamente il capitale riferito a tempi diversi e non si estende automaticamente ai tempi di corresponsione degli interessi⁴⁶.

⁴² Così A.A. DOLMETTA, *A margine dell’ammortamento «alla francese», cit.*

⁴³ A detta di F. CACCIAFESTA, *op. ult. cit.*, “...il problema non è di interessi pagati in anticipo rispetto alla loro generazione (qui, non ve ne sono); ma di interessi che, in quanto commisurati a tutto il debito residuo, sono pagati – per la parte generatasi – in anticipo rispetto al rimborso del capitale cui si riferiscono”.

⁴⁴ Si veda ancora R. NATOLI, *L’ammortamento “alla francese”: una questione di trasparenza, cit.*, p. 210 ss.; nella stessa direzione si veda, altresì, M. SEMERARO, *Alle Sezioni Unite l’ammortamento alla francese: molti equivoci e un fondo di verità*, in *Riv. dir. banc.*, 10, 2023, la quale evidenzia come l’art. 821 c.c. Secondo G. MUCCIARONE, *Ammortamento alla francese: meritevolezza e trasparenza, cit.*, p. 608 s., il piano di ammortamento alla francese non contiene neanche un’deroga alla disciplina dell’imputazione dei pagamenti, recando, piuttosto una disciplina delle scadenze.

⁴⁵ In tal senso, N. DE LUCA, *Mutuo alla francese: anatocismo, indeterminazione od altro, cit.*, p. 237, il quale richiama in proposito l’esempio della pattuizione di interessi di cd. preammortamento. In ordine alla possibilità di una divaricazione tra interessi maturati ed interessi esigibili anche G.B. BARILLÀ, F. NARDINI, *Legittimità dell’ammortamento alla francese, cit.*, laddove si ammette la possibilità dell’addebito di una quota di interessi anche superiore a quella corrispondente al capitale oggetto di rimborso purché non eccedente quelli complessivamente dovuti. In detta affermazione sembra cogliersi il concetto di equivalenza, proprio della tecnica matematica, su cui si veda F. CACCIAFESTA, *Risposte al Prof. de Luca. Con una osservazione in tema di interessi anticipati, cit.*, p. 646 s. Su posizioni diverse R. NATOLI, *L’ammortamento “alla francese”: una questione di trasparenza, cit.*, p. 212, per il quale “la maturazione degli interessi consegue al semplice fatto che il mutuante si è privato della somma che è andata, dunque, nella disponibilità del mutuatario, rinvenendo, da quello stesso istante, il debito di interessi la propria causa in ragione del mancato godimento del capitale messo a disposizione del mutuatario”.

⁴⁶ Spesso quando si parla di maggiore o minore onerosità mettendo a confronto (in relazione) due importi, si prescinde dal concetto di equivalenza finanziaria, indispensabile per scambiare (*rectius*, equiparare) gli importi monetari disponibili in epoche diverse: lo stesso importo ha valore diverso in relazione al momento in cui è disponibile.

Dal punto di vista matematico, il medesimo tasso esprime valori differenti a seconda che venga riferito alla rata costante o alla componente interessi in essa inclusa, trattandosi di grandezze misurate secondo metriche temporali diverse. Ne consegue che, mentre la componente interessi rimane commisurata alla proporzionalità del capitale e al tempo del suo utilizzo, il relativo pagamento può essere convenuto anche in forma anticipata rispetto alla scadenza del capitale, purché riferito a interessi effettivamente maturati⁴⁷.

È dunque possibile legittimare l'equivalenza fra importi di capitale esigibili in tempi diversi, informata al regime dell'interesse composto e incorporata nella determinazione della rata, senza per questo confondere tale equivalenza con i rimborsi effettivi del capitale risultanti dal piano di ammortamento. Difatti, l'imputazione anticipata degli interessi maturati sul debito residuo determina, sul piano dell'adempimento, una composizione della rata temporalmente invertita, che incide direttamente sulla velocità di rimborso del capitale, rallentandola in modo significativo⁴⁸.

In realtà, questa assonanza “forzosa” tra ammortamento alla francese e capitalizzazione composta non trova alcuna rispondenza nella letteratura matematica, secondo la quale è perfettamente ammissibile che l'ammortamento alla francese (c.d. “*standard*”) possa svilupparsi secondo le regole dell'interesse semplice⁴⁹.

In effetti è proprio il meccanismo dell'interesse composto ad assumere un rilievo improprio e dirimente nell'importo della *spettanza* degli interessi inclusi nella rata pattuita⁵⁰. A fronte dell'enfasi con cui spesso si parla di maggiore o minore onerosità mettendo in relazione due importi, si cade nell'errore di non tener conto (prescindere) dalla equivalenza temporale, indispensabile per “scambiare” (*rectius*, equiparare) gli importi monetari. E, d'altra parte, la matematica finanziaria si occupa proprio dello scambio tra importi monetari tra diverse epoche in cui i capitali sono

⁴⁷ Come chiarisce F. CACCIAFESTA, *Risposte al Prof. de Luca. Con una osservazione in tema di interessi anticipati*, cit., “...il prezzo da pagare anticipatamente non può, per equità, coincidere con quello da corrispondere posticipatamente: le due somme non devono (“non possono”) essere uguali, ma devono essere equivalenti”.

Queste condizioni di equivalenza finanziaria, che attengono alla capitalizzazione semplice, possono tuttavia ricrearsi anche nella capitalizzazione composta a patto che venga inserito nella formula di calcolo un artificio (aggiustamento) che consenta la “depurazione” degli interessi su interessi. Ciò è possibile attraverso la conversione del tasso effettivo annuale in tasso effettivo periodale così da rendere il tasso applicato equivalente finanziariamente a quello convenuto, il tutto nel rispetto del principio di equità (che va riferito ai capitali).

⁴⁸ La menzionata inversione matematicamente è consentita, ma giuridicamente è illegittima. Essa passa inosservata ai non introdotti alla matematica finanziaria, risultando le rate di pari valore, tanto più che i rimborsi del capitale non vengono esplicitamente riportati in contratto, ma solo implicitamente impiegati nella menzionata equivalenza finanziaria espressa nella rata.

⁴⁹ Si veda, in proposito, F. CACCIAFESTA, *L'ammortamento alla francese: leggende dure a morire*, cit., par. 6, il quale osserva che tale regime finanziario (Capitalizzazione semplice) non è idoneo a “stabilire [...] quando due somme di denaro disponibili in tempi diversi vadano considerate equivalenti [...] non consente di definire in modo univoco il tasso effettivo di un'operazione [...] che può ragionevolmente determinarsi solo se si impiega l'interesse composto”, sicché, prosegue l'A., “la sua applicabilità si ferma, in definitiva, alla gestione infraannuale di un conto corrente, e poco più”, giacché darebbe luogo ad “...un modello largamente irrealistico ed insoddisfacente per la maggior parte degli operatori”.

⁵⁰ La questione concernente la divaricazione tra maturazione e debenza degli interessi era stata, in verità, posta da Cass. civ., sez. VI, 24 maggio 2021, n. 14166,

disponibili. Nel senso che lo stesso importo ha un valore diverso in relazione al momento in cui è disponibile.

L'errore ricorrente, infatti, consiste nel confrontare importi nominali senza tener conto dell'equivalenza temporale, che costituisce il presupposto indispensabile per equiparare valori monetari riferiti a epoche diverse. La matematica finanziaria si occupa, in via esclusiva, di questo scambio intertemporale: lo stesso importo ha un valore diverso a seconda del momento in cui è disponibile. Un'operazione di credito è in equilibrio quando il valore attuale della somma finanziata è equivalente al valore della somma rimborsata a termine. In tale prospettiva, l'equivalenza finanziaria tra capitale a pronti e capitale a termine è espressa, nel nostro ordinamento, attraverso il tasso di interesse, informato – ai sensi degli artt. 820, 821 e 1284 c.c. – a una metrica lineare, propria del regime dell'interesse semplice. L'obbligazione principale rimane così definita nei valori iniziali e nei valori periodici di utilizzo del capitale residuo, mentre l'obbligazione accessoria mantiene una funzione distinta e ancillare, operando sul piano dell'imputazione periodica degli interessi⁵¹.

Pertanto, mentre l'obbligazione principale espressa nella pattuizione rimane definita nel valore iniziale e nei valori periodici di utilizzo del capitale che residuano dallo scaglionamento dei rimborsi convenuti, l'adempimento dell'obbligazione accessoria rimane distinto e separato, esplicando rispetto all'equilibrio contrattuale scaturente della pattuizione iniziale, una funzione ancillare-operativa che, di fatto, viene a riguardare esclusivamente l'imputazione periodica degli interessi, rimessa alla volontà delle parti. Tale imputazione può essere convenuta nelle modalità più diverse, sottoposta, secondo dottrina e giurisprudenza prevalente, all'unica condizione che l'esigibilità riguardi interessi già venuti ad esistere, cioè maturati⁵². Diversamente, l'equivalenza informata al regime dell'interesse composto finisce per inglobare, nel montante finale, anche la dimensione temporale della corresponsione degli interessi, attribuendo a questi ultimi una capacità produttiva ulteriore che incide in modo decisivo sulla spettanza inclusa nella rata dell'ammortamento alla francese.

⁵¹ In merito a tali aspetti cfr. V. FARINA, *Piano di ammortamento alla francese: liceità, meritevolezza e trasparenza della relativa clausola*, in *Riv. dir. banc.*, 1, 2023; G. OLIVIERI, in un incontro (30 novembre 2023) in Banca d'Italia curato dalla Scuola Superiore di Magistratura, ha affermato che nel contratto di mutuo dove vengono fissate le rate costanti, “la condizione da soddisfare è che la somma data in prestito deve essere “finanziariamente” equivalente alle rate che ci si impegna a versare”.

⁵² Per inciso, mentre l'equivalenza informata all'interesse semplice è posta fra il capitale finanziato e il corrispondente rimborso al termine, l'equivalenza informata all'interesse composto è posta fra il capitale finanziato e il montante corrisposto al termine, dove i tempi di corresponsione degli interessi sono implicati nell'equivalenza stessa, nel senso che, oltre ad aggiungersi, producono interessi secondari: questo aspetto assume un rilievo dirimente nella determinazione della spettanza inclusa nella rata dell'ammortamento alla francese.

7. Regime di capitalizzazione composta e rata costante: quali effetti sulla (in)determinatezza dell'oggetto?

La questione che assume rilievo centrale ai fini della valutazione della legittimità degli schemi di mutuo in esame – e che è stata sottoposta all'attenzione della Suprema Corte in sede di ordinanza – concerne la mancata indicazione del regime di capitalizzazione adottato dall'intermediario creditizio, con particolare riferimento alla distinzione tra interesse semplice e interesse composto. L'assunto da cui muove il dibattito è che un piano di ammortamento costruito secondo la logica della capitalizzazione composta possa risultare, a parità di condizioni nominali, più oneroso per il mutuatario rispetto a un piano fondato su criteri alternativi.

Occorre precisare, tuttavia, che l'affermazione, frequentemente rinvenibile nella giurisprudenza di merito, secondo cui l'ammortamento c.d. alla francese implicherebbe automaticamente l'applicazione di un meccanismo di interesse composto, non trova un espresso fondamento né nelle fonti normative del diritto bancario, né nel codice civile. Le nozioni di "capitalizzazione composta" e di "ammortamento alla francese" appartengono, infatti, al linguaggio tecnico-finanziario e non costituiscono categorie giuridiche tipizzate⁵³, con la conseguenza che il loro utilizzo in sede interpretativa richiede particolare cautela, onde evitare sovrapposizioni concettuali tra pattuizione contrattuale e modalità di adempimento.

In tale prospettiva, va rilevato come la prassi bancaria che costruisce il piano di ammortamento alla francese mediante il ricorso alla legge dell'interesse composto sia stata ricondotta dalle Sezioni Unite a un modello definito "standard tradizionale", senza che da ciò discenda, tuttavia, un'automatica qualificazione giuridica del regime degli interessi applicati. L'impiego di tale modello, infatti, produce effetti sullo scaglionamento dei rimborsi e sulla distribuzione temporale della quota interessi, ma non è di per sé sufficiente a integrare una violazione del divieto di anatocismo, ove gli interessi siano calcolati esclusivamente sul capitale residuo e corrisposti alle singole scadenze.

Sotto il profilo strutturale, l'ammortamento alla francese si caratterizza per la presenza di una rata costante, all'interno della quale la quota interessi è determinata in funzione del solo debito capitale residuo, mentre gli interessi maturati nei periodi precedenti vengono estinti con il

⁵³ Le dizioni "alla francese" e "all'italiana" vengono ormai da lungo tempo impiegate come sinonimi, rispettivamente, di "a rata costante" e "a quota capitale costante"; non è infrequente, infatti, riscontrare nei contratti l'impiego alternativo di questa seconda dizione, o le locuzioni parimenti dirimenti "alla francese o a rata costante", "all'italiana o a quota capitale costante". Ancor più generica risulta la definizione riportata nelle Disposizioni di Trasparenza della Banca d'Italia: incorrendo in una palese imprecisione, si identifica, più semplicemente, l'ammortamento "alla francese" con la rata che prevede la quota capitale crescente e la quota interessi decrescente, senza indicazione alcuna della ragione di crescita. La definizione risulta sistematicamente ripresa e riportata nei glossari e nelle legende dei contratti che – a norma delle prescrizioni della Banca d'Italia – devono spiegare "con un linguaggio preciso e semplice" i termini tecnici. Anche l'ABF Milano, n. 3569/2015, preceduto dal Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, ha avuto modo di rilevare l'uso promiscuo del termine "alla francese", valutando che: "Tale piano non risulta espressamente definito 'alla francese', né ciò invero potrebbe assumere decisa rilevanza, atteso che non pare esistere nella prassi un unico tipo di ammortamento 'alla francese' (come parrebbe ritenere la parte ricorrente)".

pagamento delle singole rate, senza essere ulteriormente capitalizzati. In tale schema, il valore della rata non costituisce un elemento essenziale del contratto, ma assolve prevalentemente a una funzione informativa, risultando determinato, in termini di equivalenza finanziaria⁵⁴, dal tasso di interesse convenuto ai sensi dell'art. 1284 c.c. e dalla durata del finanziamento.

Le differenze tra i vari modelli di ammortamento riguardano dunque la modulazione temporale del rimborso del capitale, non la debenza degli interessi in sé. Nell'ammortamento all'italiana, il capitale è rimborsato in modo costante, mentre nell'ammortamento alla francese esso cresce progressivamente, con un peso maggiore della quota interessi nelle prime rate. Tale configurazione non è incompatibile con il divieto di interessi su interessi, a condizione che non si traduca in capitalizzazione di interessi scaduti⁵⁵. In questa prospettiva, la mancata specificazione del regime di capitalizzazione non assume rilievo tanto sul piano dell'anatocismo in senso tecnico⁵⁶, quanto sotto il profilo della determinatezza dell'oggetto e come richiesto dall'art. 117 T.U.B. e dalla normativa secondaria. Il rischio è l'opacità nella comprensione, da parte del cliente, delle modalità con cui si realizza l'equivalenza finanziaria sottesa al piano di ammortamento.

Pertanto, una lettura sistematicamente orientata consente di ritenere che l'ammortamento alla francese, in quanto tale, non sia contrario ai principi dell'ordinamento, ma che la sua legittimità concreta debba essere valutata alla luce della completezza e chiarezza dell'informazione contrattuale

⁵⁴ Si badi che l'equivalenza riguarda esclusivamente il capitale riferito a tempi diversi e non ricomprende i tempi di corresponsione degli interessi. Matematicamente, il medesimo tasso esprime due valori distinti, per la rata costante e per gli interessi inclusi, in corrispondenza alle diverse metriche nelle quali risulta espresso il tasso convenuto. Ciò significa che la componente interessi rimane commisurata alla proporzionalità del capitale e al tempo del suo utilizzo, mentre il relativo pagamento, per la parte maturata, può essere convenuto con modalità anticipate rispetto alla scadenza del capitale.

⁵⁵ Preme, al riguardo, sottolineare che le condizioni di equivalenza finanziaria, che attingono alla capitalizzazione semplice, possono tuttavia ricrearsi anche nella capitalizzazione composta a patto che venga inserito nella formula di calcolo un artificio (aggiustamento) che consenta la "depurazione" degli interessi su interessi. Ciò è possibile attraverso la conversione del tasso effettivo annuale in tasso effettivo periodale così da rendere il tasso applicato equivalente finanziariamente a quello convenuto, il tutto nel rispetto del principio di equità (che va riferito ai capitali).

⁵⁶ Sul tema, le posizioni espresse in dottrina, pur segnalando la persistenza alcuni aspetti ed elementi problematici in merito alla concreta costruzione del piano di ammortamento, convergono sull'esclusione della violazione del divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c. Cfr. R. NATOLI, *L'ammortamento "alla francese": una questione di trasparenza*, cit., p. 2011 ss.; nella stessa direzione anche N. DE LUCA, *Mutuo alla francese: anatocismo, indeterminatezza od altro. Di sicuro, c'è qualcosa che non va*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2, 2021, p. 233 ss. Si veda, in aggiunta, quanto osservato da A.A. DOLMETTA, *A margine dell'ammortamento «alla francese»*, cit., secondo il quale, pur reputando non del tutto convincente la tesi della violazione dell'art. 1283 c.c., suggerisce una più attenta valutazione del piano di ammortamento alla francese sul, per il vero differente, terreno del giudizio di meritevolezza e della causa in concreto che dovrebbero sorreggere detto meccanismo in termini di maggiore severità. Per R. MARCELLI, *L'anatocismo nei finanziamenti con ammortamento graduale: italiano e francese. Nella conformazione dell'oggetto del contratto si consuma la criticità posta sul crinale fra trasparenza e violazione degli artt. 1284 e 1283 c.c.*, in *ilcaso.it*, 2021, le pronunce che hanno negato la ricorrenza del fenomeno dell'anatocismo nei piani di ammortamento alla francese non hanno tenuto in debito conto gli effetti legati alle modalità di pattuizione della rata. Parimenti, anche nella più recente giurisprudenza di merito l'orientamento più diffuso tende, oramai, ad escludere che il piano di ammortamento alla francese comporti la violazione del divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c. quest'ultimo "...frettolosamente assimilato all'impiego del regime composto". Trattasi, per vero, di un orientamento affermato anche da Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2023, n. 13888, ined.

resa al mutuatario, specie con riferimento ai criteri di calcolo della rata e alla dinamica del rimborso del capitale nel tempo.

Dal canto suo, la Corte sembra assumere che il piano di ammortamento alla francese si sviluppi univocamente a partire dal calcolo della quota interessi sul debito residuo, facendo discendere da ciò la determinazione della rata. Tale approccio pone un presupposto matematico non perfettamente definito, elevando il meccanismo tecnico-contabile a dato primario e anticipando l'equilibrio contrattuale che, invece, nasce dall'equivalenza finanziaria incorporata nella rata convenuta. In tal modo, il piano di ammortamento viene trattato come parametro fondante dell'assetto negoziale, anziché come modalità esecutiva di un equilibrio previamente pattuito.

Nel momento della pattuizione della rata alla francese non si specificano né i criteri di composizione della stessa, né il criterio di rimborso del capitale⁶⁹. Quest'ultimo non può essere dedotto automaticamente dalla rata costante, neanche assumendo l'imputazione anticipata degli interessi⁷⁴. Con gli stessi parametri contrattuali, è possibile costruire due piani alternativi a rata costante: uno con capitalizzazione semplice e uno con capitalizzazione composta. Anche nell'interesse semplice, l'equilibrio finanziario può essere riferito a momenti diversi del rapporto (stipula o conclusione), con effetti differenti sullo scaglionamento dei rimborsi⁵⁷.

⁵⁷ Il Supremo Collegio riconosce, dunque, che la *vexata quaestio* della compatibilità tra piani di ammortamento “*alla francese*” (in regime composto) e divieto di anatocismo *ex art.* 1283 c.c. non può risolversi in astratto, ma che essa debba essere valutata in concreto, caso per caso, verificando, sulla base delle specifiche allegazioni e dimostrazioni che la parte interessata è chiamata a fornire, se tale tipologia di rimborso conduca o meno al fenomeno vietato dalla legge. Non vi è chi non veda come una siffatta affermazione, data la sua autorevolezza, apra un nuovo ed inedito scenario in relazione alle contestazioni giudiziarie di questo tipo, imponendo al giudice del merito di eseguire, di volta in volta, tutte le verifiche. la Corte, richiamando un proprio precedente (Cass. civ., sez. I, 15 maggio 2023, n. 13144), non esclude che l'ammortamento “*alla francese*” possa condurre ad un “*risultato anatocistico*” ed afferma che, a tal fine, la parte che deduca una siffatta censura sia onerata dal formulare “*specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato*”. Nel par. 13 del provvedimento, la Corte, dichiarando di recepire le osservazioni della Procura Generale, afferma che: “*deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo*”. Ed ancora: “*nel regime composto, la quota di interessi è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo*” (viene, all'uopo, citato il precedente di cui Cass. n. 34677/2022). Ed infine: “*la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile ad un capitale dato*” (viene citato, qui, il precedente di cui Cass. n. 27823/2023, in materia fiscale). E d'altro canto, come osservato in maniera condivisibile in giurisprudenza (Trib. Torino 31 maggio 2019, n. 2676), la produzione di interessi su interessi è elemento, certamente, necessario del divieto di anatocismo, ma da solo non sufficiente in quanto “*...determinanti nella considerazione legislativa del divieto sono: dal lato del creditore, l'esigibilità immediata dell'interesse prima; dal lato del debitore, il pericolo di indefinita crescita del debito d'interessi, incalcolabile ex ante, prima che l'inadempimento si sia verificato...*”. Senonché “*...nel mutuo con ammortamento francese, o a rata costante, mancano entrambe le caratteristiche determinanti del divieto di anatocismo – rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d'interessi dal lato del debitore; esigibilità immediata del pagamento degli interessi primari dal lato del creditore – anche a considerare la circostanza che il calcolo della rata utilizza l'interesse composto*”. D'altronde, come precisato da Trib. Torino n. 747/2022, non può farsi applicazione al caso di specie né dell'art. 1283 c.c., né dell'art. 120 T.U.B., anche perché tal tipo di applicazione si tradurrebbe in un'applicazione analogica (o quanto meno estensivo) rispetto a norme di divieto di stretta applicazione in quanto eccezionali in assenza di qualsivoglia intento elusivo della norma imperativa *ex art.* 1344 c.c. Sull'operatività anatocistica, con il suo portare a capitale il debito per interessi, cfr. pure ABF Napoli, n. 5822, 8 aprile 2022.

Ne consegue che la sola previsione di rate costanti non determina in modo univoco il regime di capitalizzazione applicato. Pertanto, gli elementi tradizionalmente valorizzati dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito non possono da soli garantire la determinazione dell'oggetto contrattuale, come invece si vorrebbe sostenere per esonerare la banca dall'indicare chiaramente il regime di ammortamento.

In sostanza, non sembra porsi semplicemente un problema di determinatezza dell'interesse pattuito, perché lo stesso è indicato e perché, anche nella metrica dell'interesse composto, è quel tasso ad essere utilizzato; l'elemento che però può ritenersi non correttamente indicato in relazione alla quota di interessi dovuta, è la modalità di determinazione di ciascuna rata in relazione al regime di capitalizzazione utilizzato; circostanza che di fatto impedisce al mutuatario di conoscere il meccanismo applicativo degli interessi.

Pur non versandosi in una "intrinseca" ipotesi di nullità del tasso o di mancata indicazione dello stesso, ad essere sanzionata è, dunque, l'opacità dell'operazione complessiva in cui la volontà del mutuatario si forma su un tasso di interesse, ma non sulle modalità in cui lo stesso è declinato e che possono condurre – in ragione delle modalità concretamente seguite nella costruzione della rata con l'impiego del regime composto – ad un aumento del montante interessi da corrispondere.

8. Maggiore onerosità dell'ammortamento standardizzato "alla francese" e assenza di anatocismo.

Uno dei quesiti affrontato dalle Sezioni Unite riguarda gli "interessi non scaduti che generano altri interessi", spesso definiti in dottrina come "costo occulto per il mutuatario", connesso alla determinabilità dell'oggetto del contratto e alla trasparenza bancaria.

Come già osservato, la maggiore onerosità dell'ammortamento alla francese rispetto a quello all'italiana deriva dalla pattuizione anticipata degli interessi all'interno della rata costante, che rallenta il rimborso del capitale residuo. Tale meccanismo emerge soprattutto se si utilizza il regime di capitalizzazione composto; al contrario, nel regime semplice gli interessi rimangono proporzionali al capitale e al tempo, senza generare interessi su interessi.

indicazione non compromette i requisiti di determinatezza e trasparenza necessari per la validità del contratto⁵⁹.

Né, il ricorso al suddetto metodo di ammortamento appare sanzionabile con un negativo giudizio di meritevolezza o per il tramite dell'applicazione della previsione di cui all'art. 1344 c.c. ("contratto in frode alla legge"), potendosi escludere una sua intrinseca contrarietà all'ordinamento.

A ben guardare, v'è un ulteriore passaggio della pronuncia delle Sezioni Unite che potrebbe risultare non allineato con quanto pocanzi sostenuto. Secondo i giudici della S.C., "il maggior carico di interessi scaturente dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente", che ritarda la restituzione del capitale per mantenere la rata costante⁶⁰.

Occorre, a tal proposito, precisare che, in sede di adempimento, il ricorso al regime dell'interesse composto può ritenersi ammissibile solo nella misura in cui esso si limiti a dare attuazione all'obbligazione accessoria già insita nella pattuizione originaria, e segnatamente alla convenzione sulla velocità di maturazione degli interessi, purché quest'ultima resti informata al criterio di proporzionalità proprio del regime dell'interesse semplice. In altri termini, la capitalizzazione composta è consentita soltanto quale tecnica di attualizzazione o di scomposizione del debito, e non già quale meccanismo idoneo a generare una autonoma e ulteriore produzione di interessi⁶¹.

Cionondimeno, la pronuncia delle Sezioni Unite non individua alcuna criticità nell'impiego, in fase di adempimento, di un regime di interesse composto – annuale o infrannuale – che risulti "improprio" sul piano finanziario, in quanto incorporato in una rata di importo più elevato ma associato a un TAE complessivamente inferiore al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c. La Corte, infatti, non coglie in tale ipotesi l'inversione temporale dello scaglionamento dei rimborsi che deriva

⁵⁹ In base alla tesi portata avanti dal Tribunale di Salerno, e non condivisa dalla Corte, la mancata esplicitazione nel contratto del regime «alla francese» di capitalizzazione degli interessi porterebbe a ritenere come indeterminato il tasso d'interesse con conseguente una violazione della forma *ad substantiam* e, dunque, nullità del contratto, ai sensi degli artt. 1346, 1418, comma 2, e 117 T.U.B.

⁶⁰ Si veda, sul punto, F. CACCIAFESTA, *Una proposta per superare il dialogo tra sordi in corso sull'ammortamento alla francese, con alcune osservazioni sul TAEG e sul TAN*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, II, p. 374 ss.

⁶¹ Secondo V. CARLOMAGNO, *L'ammortamento alla francese verso l'esame delle Sezioni Unite, fra la matematica e il diritto*, in *dirittobancario.it*, gennaio 2024, con riferimento agli interessi convenuti: "...il mero differimento del pagamento al termine finale determina una discesa del valore del tasso effettivo rispetto a quello del tasso nominale, in misura crescente con la durata del finanziamento, con la conseguenza che per mantenere un tasso effettivo dato occorrerebbe pattuire un tasso contrattuale sempre crescente, sino a raggiungere valori spropositati".

dall'equivalenza finanziaria sottesa alla rata pattuita, e dunque non ravvisa una violazione sul piano dell'assetto causale dell'adempimento.

Diversamente, la patologia viene individuata dalle Sezioni Unite nel caso in cui il TAE risulti superiore al TAN nominale rilevante ai sensi dell'art. 1284 c.c., evenienza che, di regola, accompagna la previsione di una periodicità infrannuale delle rate. In tali ipotesi, infatti, l'intermediario, mutando la capitalizzazione degli interessi da annuale a infrannuale, consegue una maggiorazione del carico degli interessi che non si limita a esplicitare la spettanza già incorporata nella rata pattuita, ma introduce un incremento ulteriore, già preordinato e non giustificato dall'originaria equivalenza finanziaria⁶².

Nel rispetto dei principi del nostro ordinamento – e dunque indipendentemente dalle concrete modalità di pagamento adottate nel piano di ammortamento – la rata costante e, con essa, la correlata obbligazione accessoria di interessi devono essere necessariamente determinate secondo il regime dell'interesse semplice. Ciò non già per comprimere l'autonomia contrattuale o il funzionamento del mercato del credito, ma, al contrario, per preservarne la neutralità, senza incidere né sul costo complessivo del finanziamento né sulla remunerazione legittimamente richiesta dall'intermediario⁴⁵.

In tale prospettiva, la libertà di mercato rimane integralmente salvaguardata: le parti possono infatti convenire la struttura del rimborso facendo riferimento a uno scaglionamento temporale dei pagamenti liberamente prescelto, che può assumere forme differenti rispetto a quelle tradizionalmente adottate nella prassi. Nulla osta, ad esempio, a un piano di rientro caratterizzato da rate crescenti secondo un andamento lineare, anziché esponenziale, purché resti fermo che la misura dell'obbligazione accessoria sia definita in termini di interesse semplice e non venga surrettiziamente alterata attraverso meccanismi di capitalizzazione composta⁴⁶.

9. Maggiore onerosità e rispetto delle regole di trasparenza.

⁶² Nella pronuncia si riporta: “Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti. Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento «alla francese», può risponderci avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta”. È coerente con tale impostazione l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 9237/2020, n. 8382/2022, n. 13144/2023).

Uno dei quesiti affrontati dalle Sezioni Unite riguarda gli “interessi non scaduti che generano altri interessi”, spesso qualificati in dottrina come “costo occulto per il mutuatario”, in quanto connessi ai profili della determinabilità dell’oggetto del contratto e della trasparenza bancaria.

Come già osservato, la maggiore onerosità dell’ammortamento alla francese rispetto a quello all’italiana discende dalla pattuizione anticipata degli interessi all’interno della rata costante, circostanza che rallenta il rimborso del capitale residuo. Tale meccanismo emerge in modo particolare ove si faccia ricorso a un regime di capitalizzazione composta, nel quale gli interessi maturati concorrono alla determinazione della rata successiva; al contrario, nel regime di capitalizzazione semplice, gli interessi rimangono proporzionali al capitale e al tempo, senza dar luogo a interessi su interessi⁶³.

Nel regime composto, gli interessi secondari possono così trasformarsi in interessi primari in sede di adempimento, determinando un tasso effettivo — inteso come tasso proporzionale ai sensi dell’art. 1284 c.c. — superiore a quello nominalmente convenuto. Tuttavia, secondo un orientamento ormai consolidato, l’adozione dell’ammortamento alla francese non integra di per sé una violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., né contrasta con il principio di proporzionalità desumibile dagli artt. 821 e 1284 c.c., poiché l’eventuale capitalizzazione degli interessi opera esclusivamente nella misura necessaria a dare attuazione all’obbligazione accessoria originariamente assunta dal mutuatario⁶⁴.

Secondo la Corte, infatti, quando il contratto di mutuo contiene le indicazioni proprie del tipo legale di cui agli artt. 1813 ss. c.c. — ossia la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del finanziamento, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato

⁶³ Secondo la tesi portata avanti dal Tribunale di Salerno, e non condivisa dalla Corte, la mancata esplicitazione nel contratto del regime «alla francese» di capitalizzazione degli interessi porterebbe a ritenere come indeterminato il tasso d’interesse con conseguente una violazione della forma *ad substantiam* e, dunque, nullità del contratto, ai sensi degli artt. 1346, 1418, comma 2, e 117 T.U.B.

⁶⁴ Sul piano della trasparenza e della validità del mutuo, le Sezioni Unite stabiliscono che anche se un’operazione di finanziamento può comportare la produzione di interessi su interessi, questa eventualità deve essere “valutata caso per caso” sulla base delle domande e delle eccezioni delle parti, attraverso apposita indagine “volta a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti”, trattandosi di “questione di fatto incensurabile in sede di legittimità”. Per i giudici non vi è alcun timore di pregiudicare il corretto funzionamento del mercato, come paventato dalla sentenza ove si sostiene che “Condizionare la esigibilità degli interessi alla esigibilità dell’intero capitale metterebbe in crisi il funzionamento della regola, coerente con l’ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi”. La mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito non incide sulla trasparenza delle condizioni contrattuali in quanto la valutazione della rispondenza alle proprie esigenze dell’offerta sottoscritta è onere che resta a carico del consumatore, bastando all’istituto di credito l’allegazione del piano di ammortamento al contratto per assolvere ai propri obblighi informativi, che consistono appunto nel rendere “le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato” (art. 120-*novies*, comma 2, T.U.B.). La S.C. fa notare, inoltre, che la giurisprudenza europea ribadisce l’importanza della trasparenza nei contratti, pur sottolineando che la responsabilità di comprendere appieno le informazioni rimane al consumatore. Di talché, le eventuali mancanze informative possono comportare responsabilità per l’istituto di credito, senza però invalidare il contratto stesso, a meno che non creino un significativo squilibrio contrattuale.

— e quando nel piano di ammortamento risultano indicati anche il numero e la composizione delle rate costanti, con la specificazione delle quote capitale e interessi, non sussiste alcuna ipotesi di nullità ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. In presenza di tali elementi informativi, non è dunque necessaria, ai fini della validità del contratto, l'ulteriore indicazione della tipologia del piano di ammortamento adottato (nella specie, alla francese) né del regime di capitalizzazione sottostante.

Nel rigettare la tesi dell'indeterminatezza dell'oggetto del contratto per la presenza di un costo o "prezzo" occulto quale effetto del regime composto di capitalizzazione degli interessi, le Sezioni Unite osservano tuttavia che l'eventuale omissione di un elemento tipizzante ai sensi dell'art. 117, comma 4, T.u.b. potrebbe semmai dar luogo a una nullità testuale per la mancata indicazione di un prezzo o di un costo aggiuntivo del finanziamento, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 7 della medesima disposizione⁶⁵. Del resto, attraverso l'art. 117, comma 4, T.u.b., il legislatore impone che il contratto enunci in modo chiaro e completo tutte le condizioni economiche del finanziamento.

Ne consegue che il profilo critico non risiede tanto nella mancata esplicitazione del regime di capitalizzazione composto in quanto tale, quanto piuttosto nell'eventuale omissione dell'indicazione del maggior costo che da esso deriva, il quale dovrebbe trovare autonoma e trasparente menzione nel contratto mediante l'indicazione del più elevato tasso proporzionale effettivamente espresso dagli interessi inclusi nella rata pattuita, ai sensi dell'art. 1284 c.c.⁶⁶.

Se, pertanto, si prescinde dalle implicazioni attinenti alla determinabilità dell'oggetto del contratto, la questione finisce per concentrarsi prevalentemente sul piano della trasparenza dell'onerosità complessiva del rapporto. In questa prospettiva, è evidente che, ove il regime finanziario adottato e la conseguente modalità di costruzione della rata comportino un maggior onere per il mutuatario, ci si trovi in presenza di una di quelle "altre condizioni" che, ai sensi dell'art. 117, comma 4, T.u.b., devono essere specificamente indicate nel contratto.

In fondo, per la stessa Cassazione la trasparenza è un "valore in sé per sé", che "merita di essere considerato per la sua idoneità ad incidere sull'equilibrio delle relazioni contrattuali"; trasparenza è, quindi, "solo il contratto corredato di clausole la cui giustificazione economica risulti comprensibile, di talché senza tale trasparenza a risultar opaco è il costo totale del credito, donde

⁶⁵ Argomenti a sostegno della tesi che esclude la nullità testuale si rinvengono in Cass. civ., sez. V, ord. 2 ottobre 2023, n. 27823. Come ricorda il Supremo Collegio, la possibilità di raffronto tra prodotti diversi è lo scopo della trasparenza, rinvenendosi nell'art. 124, comma 1, T.U.B., una indicazione sistematica in tal senso, mentre "ipotizzando in astratto che tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto".

⁶⁶ Cfr. A. NERVI, *L'ammortamento alla francese*, cit., p. 368 ss.; F. CACCIAFFESTA, *L'ammortamento alla francese. Leggende dure a morire*, cit., p. 10 ss.

una rilevanza di rimbalzo della trasparenza sull'equilibrio economico del contratto"⁶⁷. E, in effetti, l'art. 117 T.u.b. "richiede un *quid pluris* rispetto all'usuale dovere di lealtà e salvaguardia discendente dal combinato disposto degli artt. 1175 e 1375 c.c."⁶⁸.

In effetti, sarebbe piuttosto difficile sostenere che l'operatività di un regime finanziario idoneo a comportare un innalzamento del montante degli interessi non costituisca un "prezzo" o una "condizione".

Ne consegue che risulta difficilmente sostenibile l'idea secondo cui l'adozione di un regime finanziario idoneo a determinare un incremento del montante degli interessi non integri un vero e proprio "prezzo" o una "condizione" del contratto. Pur in presenza di un oggetto contrattuale sufficientemente determinato ai sensi dell'art. 1346 c.c., ciò non implica automaticamente il rispetto degli obblighi di chiarezza imposti dalla disciplina speciale del T.u.b., soprattutto in un contesto — quale quello del credito bancario — caratterizzato da una marcata asimmetria informativa che si traduce inevitabilmente in un'asimmetria contrattuale⁶⁹.

In altri termini, non è sufficiente che l'oggetto del contratto sia astrattamente determinabile, ma occorre, ai fini della trasparenza bancaria, che il contratto renda esplicita anche la regola economica e matematica sottostante alla determinazione della rata, segnatamente l'adozione di un regime di capitalizzazione semplice o composta⁷⁰.

⁶⁷ Così C. ROMANO, *L'ammortamento a rata costante: anatocismo e trasparenza. Nuovi sviluppi della dottrina e della giurisprudenza*, Convegno AssocTu 21 maggio 2021, in *assocTu.it*. Secondo F. TRONCONE, *Posizione del problema: gli orientamenti di legittimità e di merito a confronto*, relazione al Convegno *Mutuo bancario con ammortamento alla francese*, in *cassazione.it*, 31/01/2024, la disciplina di trasparenza può ritenersi precipitato dell'obbligo di buona fede, interazione del dovere inderogabile di solidarietà di stretta discendenza costituzionale (endiadi artt. 2-3 cost.). Sempre per l'A. "Il legislatore con la previsione dell'art. 117 T.U.B. ha inteso assicurare al cliente un elemento semplificato in grado di combinarsi in modo intuitivo con gli altri strumenti predisposti dall'ordinamento, che apprestano misure di controllo e di riequilibrio a tutela del contraente debole, in modo da formare con queste un corpo unico che ruota e ragiona su dati uniformi e omogenei". Per R. NATOLI, *L'ammortamento "alla francese": istruzioni per l'uso*, cit., p. 285 ss., "a venire in gioco sarebbe la trasparenza precontrattuale prevista dagli artt. 120-novies e 124 T.U.B. ed il principio in essi espresso per cui il finanziatore deve consentire al mutuatario di valutare le implicazioni del contratto di credito e di comprendere quale sia più adeguato alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Nondimeno, anche a voler dare per seguire tale impostazione, l'eventuale rimedio per la violazione di tale obbligo non dovrebbe essere quello previsto dall'art. 117 T.U.B. ma, a tutto concedere, un rimedio risarcitorio)".

⁶⁸ Così F. TRONCONE, *Posizione del problema: gli orientamenti di legittimità e di merito a confronto*, cit. Per A.A. DOLMETTA, *Efficienza del mercato e "favor naturalis" per le imprese bancarie*, in *Riv. dir. civ.*, 5, 2018, p. 1238 s., la presenza di una disciplina della trasparenza per definizione presuppone il riconoscimento della disparità strutturale delle relative posizioni e della diversità funzionale tra chi il prodotto crea, o assembla, e chi il prodotto, invece, consuma.

⁶⁹ In giurisprudenza, si rinvencono pronunce che dichiarano la nullità della clausola di interessi per la mancata indicazione del tasso, applicando l'art. 117 T.U.B. (App. Bari, 13 gennaio 2023, in *Ilcaso.it*), mentre altre escludono ogni sorta di patologia, riconoscendo la determinabilità del tasso effettivo in ragione della presenza in contratto dell'ISC o del TAEG (così, Trib. Rimini, 6 giugno 2022, n. 579, in *dejure*; App. Bari, 7 maggio 2021, n. 866, *ivi*).

⁷⁰ In tal senso F. TRONCONE, *Posizione del problema: gli orientamenti di legittimità e di merito a confronto*, cit., per il quale "l'art. 117 si pone in termini ampliativi del requisito della determinatezza dell'oggetto contrattuale di cui all'art. 1346 c.c., oltre che in termini eliminativi di ogni rilevanza delle c.d. pratiche d'uso (1340 c.c.). E questo spiega la comminatoria della loro esclusione e dell'applicazione dei tassi sostitutivi di cui al comma 7, lett. a), dell'art. 117 medesimo".

10. L'informazione sul regime finanziario come presidio di validità negoziale. *De Jure condendo.*

Per vero, l'illegittimità non si ravvisa, propriamente, nel piano di ammortamento, all'interno del quale gli interessi assumono esclusivamente natura primaria, bensì a monte, nella pattuizione dell'obbligazione accessoria (inclusa nella rata pattuita), per la quale l'impiego dell'interesse composto al tasso convenuto esprime la produzione di interessi su interessi. Come si è già chiarito, il presidio posto dalla normativa, in particolare agli artt. 821, 1283, 1284 c.c., viene riferito ai termini della pattuizione e non a quelli dell'adempimento.

Il ricarico degli interessi, non più su una funzione lineare (capitalizzazione semplice), ma esponenziale (capitalizzazione composta), accuratamente celato dall'ermetica e omissiva formulazione contrattuale, può tradursi in una significativa e sostanziale 'sorpresa' per il debitore che configura a vizio negoziale *ex art. 1195 c.c.*⁷¹. Il dovere di informazione discende direttamente dall'art. 1337 c.c. che sancisce la responsabilità del creditore reticente, tanto più che, trattandosi di contratti predisposti, va applicata la regola di semplice conoscibilità di cui all'art. 1341, comma 1, c.c.⁷².

Se, come recita il comma 4 dell'art. 117 T.u.b., gli istituti di credito sono tenuti a rendere edotti i clienti del tasso di interesse e anche del prezzo e delle condizioni praticati in modo da consentire agli stessi, specie se consumatori, di orientare le proprie scelte, non si può negare che il regime finanziario impiegato costituisca più di altri l'elemento che concorre concretamente ad incidere sul costo o sul prezzo.

La mera indicazione della "nomenclatura" relativa alla metodologia di ammortamento concretamente utilizzata ("alla francese" ovvero "all'italiana"), se priva di altre informazioni, non

⁷¹ Emblematico è il caso, come segnalato da A. NERVI, *L'ammortamento alla francese*, cit., p. 373 s., dell'estinzione anticipata in cui il mutuatario resta "sorpreso" per il cospicuo ammontare del debito residuo, risultante dalla menzionata inversione. Per sostenere l'immeritevolezza del piano di ammortamento alla francese A.A. DOLMETTA, *Debolezza delle Sezioni Unite sull'ammortamento alla francese*, in *dirittobancario.it*, giugno 2024, richiama l'esigenza dettata dall'art. 1195 c.c., "là dove indica che la materia dell'imputazione dei pagamenti possiede in via fisiologica un'elevata possibilità di confondere e 'sorprendere' il debitore: e che, quindi, a quest'ultimo soggetto le cose debbono essere spiegate proprio per bene". Per M. SEMERARO, *Alle Sezioni Unite l'ammortamento alla francese: molti equivoci e un fondo di verità*, cit., p. 12, "la previsione di cui all'art. 1195 c.c. copre soltanto una ipotesi: quella della mancata allegazione del piano. Ove quest'ultimo ci sia, infatti, non si potrebbe parlare di effetto sorpresa, almeno nei casi in cui il cliente prenda visione del piano prima della stipulazione del contratto. Con riferimento ai rimedi azionabili, poi, l'applicazione di detto articolo può consentire l'impugnazione del piano di ammortamento per ottenerne una rimodulazione. Il rischio è tuttavia che non si possa andare al di là di una rimodulazione secondo le regole proprie del piano c.d. all'italiana. Si tratterebbe dunque di una tutela diminuita se posta a confronto con quanto previsto dall'art. 117 T.U.B."

⁷² Per Cass. n. 3096/1999, la conformazione negoziale, uniformemente adottata dagli intermediari, appare risolversi in una celata ed onerosa condizione generale di contratto, soggetta al disposto dell'art. 1341 c.c., patita dal mutuatario quale "presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione ad un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'*opinio iuris ac necessitatis*".

può spostare gli equilibri della valutazione di legittimità o meno del piano di ammortamento o meglio della metodologia di ammortamento e del regime finanziario ad essa sotteso, né sul piano della trasparenza né tanto meno su quello della determinatezza del regolamento contrattuale.

E del resto, tra le informazioni da inserire nei contratti, le disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, richiamate dalla stessa sentenza delle Sezioni Unite, prevedono espressamente *“il tasso debitore e le condizioni che ne disciplinano l'applicazione, ...”*.

In egual misura molte pronunce – anche della stessa Cassazione – hanno statuito che, fatta salva la diversità e l'autonomia delle obbligazioni (capitale e interesse), nel momento in cui il contratto rechi l'indicazione del capitale, del tasso di interesse nominale e del numero delle rate, non può esservi dubbio alcuno circa la determinatezza del tasso di interesse che risulterebbe, pertanto, espresso in modo univoco⁷³.

Per effetto di questa interpretazione, conclusioni di eguale tenore sembrano valere anche per l'ipotesi in cui il piano di ammortamento non sia allegato, purché risultino riportati i dati economici del contratto, da cui poter desumere, per l'appunto, la maggiore onerosità del finanziamento in ragione del meccanismo di capitalizzazione composta espressa dal valore del TAE superiore al TAN.

Lo stesso dicasi allorché si voglia rendere esplicito – ai fini della chiara e trasparente modalità di formazione delle rate e di determinazione degli importi dovuti a titolo di interessi – anche quell'elemento che esprime le modalità matematiche e finanziarie di costruzione della rata (*recte*, l'algoritmo) e, prima ancora, l'applicazione dei parametri che conducono a quel determinato risultato, secondo quanto disposto l'art. 6 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio del 2000⁷⁴.

Sembra, dunque, che vi sia ampia convergenza nel ritenere che il contratto debba indicare il TAN, riferire del regime di capitalizzazione che si adotta, se semplice o composto, e riportare il TAE quando differente dal TAN⁷⁵.

⁷³ Così Cass. n. 28824 del 17.10.2023, secondo cui non c'è indeterminatezza del tasso d'interesse – e neppure violazione dell'art. 117 T.u.b. – laddove “*i dati forniti con il contratto siano idonei a consentire un calcolo adeguatamente trasparente sui costi dell'operazione economica*”. Nel caso di specie, era stata esclusa dai giudici la nullità della clausola interessi di un contratto di *leasing* essendo state espresse “in modo ben definito” le modalità di rimborso del finanziamento, “con la precisazione, tanto dell'ammontare dei canoni da corrispondere, quanto del relativo numero e della relativa scadenza, nonché del prezzo di riscatto”.

⁷⁴ Per Cass., sez. I, 3 luglio 2023, n. 18664, «In tal senso, non appare concludente il parallelismo operato dalla stessa banca con altri elementi, quali l'ISC (indicatore sintetico di costo) o il TAEG (tasso effettivo globale): l'ISC o il TAEG è un dato che definisce il costo complessivo dell'operazione di finanziamento e che non rientra tra i tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 T.U.B. (per tutte Cass. 14 febbraio 2023, n. 4597 del 14/02/2023); il tasso annuo effettivo (TAE) risultante dalla capitalizzazione degli interessi invece rappresenta, sia per gli interessi a debito del cliente che per quelli a credito, un elemento di cui è necessaria l'indicazione, pena la non attuabilità dell'anatocismo».

⁷⁵ In questo senso si è espressa la Corte di Giustizia Europea, nella decisione del 20.09.2018, C-448/17, in relazione ad un caso in cui il TAEG era stato indicato contrattualmente mediante un'equazione matematica di calcolo, in un contratto regolato dalla disciplina di recepimento della Direttiva 87/102/CEE, ritenendo (sempre nella logica che permea la disciplina del credito al consumo di tutela del consumatore, finalità perseguita anche dalla suddetta Direttiva al fine di assicurargli di avere piena conoscenza delle condizioni di futura esecuzione del contratto) che viola l'art. 4, paragrafo 2, della Direttiva 93/13/CEE, in quanto è priva di chiarezza, la clausola che non consente al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione e, di conseguenza, di essere in possesso di tutti gli elementi idonei ad incidere sulla portata – specie economica – del suo impegno. Sempre al riguardo, la CGUE,

Tuttavia, l'indicazione del *quantum*, senza specificazione alcuna del *quomodo*, viene a costituire un indebito ostacolo alla consapevolezza delle condizioni sottostanti il rapporto negoziale. Va tenuto presente, in proposito, che per i contratti predisposti dall'intermediario, in presenza di una insufficiente chiarezza che permea la pattuizione dei rimborsi del capitale, soccorre l'art. 1370 c.c.

Venendo meno, per effetto della stessa pattuizione, l'uniforme gradualità dei rimborsi del capitale, non esplicitare in contratto la penalizzante progressività dei rimborsi e limitare l'assenso semplicemente al valore della rata, significa tacere della maggiore onerosità della relativa spettanza degli interessi. L'aspetto che pregiudica in maniera significativa la formulazione (oggetto) contrattuale, è l'opacità con cui un elemento sostanziale del sinallagma, costituito dal criterio di rimborso del capitale, viene indebitamente sottratto alla pattuizione per poi affiorare nell'adempimento-esecuzione, dove il capitale viene relegato a variabile che dipende dal criterio di imputazione degli interessi.

Per converso, l'esplicita indicazione dello scaglionamento dei rimborsi del capitale secondo una progressione esponenziale, congiuntamente alla convenzione dell'anticipato pagamento degli interessi maturati, consente di evitare una rappresentazione temporalmente distorta degli impegni finanziari assunti dal prestatore. Tale trasparenza, specie in presenza di un regime di interesse composto, non solo rende più intellegibile il costo effettivo dell'operazione e la dinamica del debito nel tempo, ma agevola anche un più consapevole percorso di emancipazione finanziaria del mutuatario, scongiurando, al contempo, profili di indeterminatezza dell'oggetto e di carenza di trasparenza.

Preso atto che la matematica finanziaria offre una pluralità di modelli alternativi di costruzione del piano di ammortamento, e considerato che l'impiego del regime dell'interesse semplice discende direttamente dagli artt. 821 e 1284 c.c., oltre a risultare funzionale al rispetto dei presidi posti dall'art. 1283 c.c. e dall'art. 120 T.U.B., appare dunque legittimo attendersi che i valori economici pattuiti risultino coerenti con tale regime, senza che il ricorso a tecniche di capitalizzazione composta produca effetti distorsivi occultati nella fase esecutiva

9 novembre 2016, causa C-42/15, *Home Credit Slovakia*, ha ritenuto che “l'art. 10, par. 2, lett. *h*) e *i*), Dir. 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l'ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Siffatte disposizioni, in combinato disposto con l'art. 22, par. 1, della direttiva in parola, ostano a che uno Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa nazionale”.

del rapporto.

11. Riflessioni conclusive.

Nonostante l'apparente affermazione di una serie di postulati destinati a fungere da coordinate interpretative stabili, l'arresto della Suprema Corte presenta passaggi tecnici e argomentazioni giuridiche che non sembrano risolvere in modo pienamente soddisfacente le obiezioni sollevate, in più sedi e con crescente convergenza, da una qualificata dottrina. In particolare, i meccanismi propri dell'ammortamento alla francese – che dalla pattuizione della rata costante in rapporto al tasso convenuto si proiettano nella fase esecutiva attraverso il piano di ammortamento – risultano nella motivazione in parte trascurati e, per altri profili, ricostruiti in modo non del tutto aderente alla loro effettiva dinamica finanziaria.

La pronuncia delle Sezioni Unite chiarisce che la mancata indicazione del regime di ammortamento (alla francese) e della legge di capitalizzazione (composta) degli interessi debitori non comporta la nullità parziale del contratto di mutuo. Ne discende, in termini sistematici, la conferma della validità dei contratti stipulati secondo tali criteri, accompagnata tuttavia da un richiamo all'esigenza di una trasparenza adeguata e di una chiara comunicazione delle condizioni contrattuali, quali presupposti indispensabili per garantire stabilità e certezza nei rapporti tra intermediari e clienti.

Da qui la necessità di recuperare una nozione sostanziale di trasparenza, capace di operare come cerniera tra disciplina dell'oggetto, struttura del sinallagma e tutela del consenso. In questa chiave, l'informazione sul regime finanziario non si configura come un obbligo meramente accessorio o precontrattuale, ma come un elemento intrinseco alla validità del contratto, in quanto condizione della stessa intelligibilità dell'assetto di interessi programmato dalle parti⁷⁶. Solo riconoscendo rilievo giuridico a tale dimensione sostanziale dell'informazione è possibile evitare che la standardizzazione contrattuale si traduca in una neutralizzazione del controllo sull'equilibrio effettivo del rapporto.

L'unificazione interpretativa realizzata dalle Sezioni Unite, pur apprezzabile sul piano della certezza del diritto, lascia dunque irrisolto il nodo di fondo: se e fino a che punto la stabilità dei modelli finanziari standardizzati possa giustificare una compressione del

⁷⁶ Cfr. T. DI MARCELLO, *Il mutuo con ammortamento "alla francese" tra norme attuali e prospettive future*, in *Riv. dir. banc.*, 2024, p. 48 ss.

controllo sull'oggetto e sul sinallagma del contratto di mutuo. È su questo crinale — tra tecnica finanziaria e dogmatica civilistica — che si apre uno spazio di riflessione ulteriore, destinato a interrogare il ruolo della trasparenza non come mero presidio formale, ma come criterio ordinante della validità negoziale nel diritto dei contratti bancari contemporaneo.

Il passaggio ad una nozione “nuova” di trasparenza è riconducibile, in larga misura, all'elaborazione della giurisprudenza unionale, che ne ha progressivamente sancito l'elevazione a parametro di ordine pubblico. Tale evoluzione determina un superamento dell'equilibrio meramente formale, fondato sulla completezza testuale delle previsioni contrattuali, in favore di un equilibrio sostanziale, orientato a ristabilire una reale uguaglianza tra le parti contraenti, in termini di diritti e obblighi reciproci. Affinché, infatti, la trasparenza possa dirsi effettivamente rispettata, essa non può ridursi ad un requisito formale, soddisfatto dalla mera indicazione per iscritto delle condizioni economiche, ma deve tradursi in un'esigenza di intellegibilità sostanziale, intesa come comprensione della portata e dell'incidenza economica concreta del regolamento contrattuale che il cliente è chiamato a sottoscrivere⁷⁷.

Le criticità emerse nel corso dell'analisi suggeriscono, pertanto, l'opportunità di adottare un'impostazione più lineare e onnicomprensiva nella qualificazione delle fattispecie di finanziamento ad ammortamento progressivo comunemente impiegate dagli intermediari. Un approccio meno criptico consentirebbe di colmare le carenze pattizie relative all'esplicitazione degli elementi indispensabili per una determinazione chiara e univoca del contenuto contrattuale, riducendo lo scarto che frequentemente si registra tra quanto convenuto sul piano genetico e quanto si manifesta nella fase di adempimento.

In questa prospettiva, deve ritenersi elemento essenziale del contenuto contrattuale — sotto il duplice profilo della determinabilità/determinatezza dell'oggetto e del rispetto delle norme di trasparenza — l'esplicita indicazione della metodologia di ammortamento adottata

⁷⁷ Cfr. CGUE, 21.12.2016, C-154/15, C-307/15 e C-308/15. Più di recente tale necessità ha trovato recente riscontro nella giurisprudenza unionale (CGUE, 03.03.2020, C-125/18), che ha delimitato in modo netto e rigoroso in che termini possa ritenersi rispettato l'obbligo di trasparenza, di derivazione sovranazionale, nei rapporti di credito. Sia pure in ambito consumeristico, per la Corte di Lussemburgo, onde rispettare l'obbligo di trasparenza di cui alla Direttiva 93/13/CEE, una clausola che fissa un tasso d'interesse variabile contenuta in un contratto di mutuo ipotecario deve non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma anche consentire che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie. Ne consegue che i giudici nazionali sono sempre tenuti a verificare la chiarezza e comprensibilità di una pattuizione negoziale che incida sull'oggetto del contratto.

e del regime finanziario ad essa sotteso. Tali elementi devono essere resi conoscibili al cliente, costituire oggetto di effettiva trattativa e risultare da una espressa pattuizione.

La prassi contrattuale mostra, invece, come il mutuatario non sia posto nella condizione di scegliere consapevolmente la modalità di rimborso del capitale, né di percepirne le implicazioni economiche: egli non si avvede dell'impiego del regime composto, funzionale alla costruzione di una rata più elevata rispetto a quella che deriverebbe dal regime semplice; né dell'inversione temporale dello scaglionamento dei rimborsi del capitale che si realizza nel passaggio dalla pattuizione all'adempimento; né, infine, del pagamento anticipato degli interessi maturati⁷⁸.

Alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite, il dibattito dottrinale e il confronto giurisprudenziale sono dunque destinati a proseguire. Una conclusione, tuttavia, può ritenersi acquisita: le problematiche connesse all'ammortamento alla francese con capitalizzazione composta si collocano a pieno titolo all'interno di un diritto in divenire, che si modella sull'evoluzione delle pratiche economiche e dei bisogni sociali che esse esprimono. In questa prospettiva, il diritto non si esaurisce nel dato normativo, né si identifica esclusivamente nell'opera del legislatore, ma si configura come il precipitato dell'esperienza concreta. È proprio in vicende come questa che trova particolare conferma l'idea secondo cui il diritto vivente si forma nel quotidiano operare degli interpreti.

⁷⁸ Come sostiene R. MARCELLI, *Finanziamento con ammortamento alla francese. Le tematiche oggetto del rinvio pregiudiziale (ex art. 363-bis) alla Cassazione S.U. Prime considerazioni: la pattuizione distinta dall'adempimento*, cit., p. 47, “[p]er conseguire, al tempo stesso, la rata costante e il pagamento anticipato ad ogni scadenza degli interessi maturati in ragione semplice - come ordinariamente riportato nei piani di ammortamento - si deve propriamente rimuovere nella pattuizione l'impiego del regime composto, riferendo il tasso ex art. 1284 c.c. direttamente alla peculiare ed onerosa velocità di rimborso sopra indicata”.